



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 3 luglio 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000.

pag. 4713

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni in materia di Enti locali)

1. Il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont è effettuato con legge regionale, qualora non venga definito, mediante accordo fra i Comuni interessati, entro il 31 agosto 2000. L'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, è abrogato.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali diversi da quelli previsti per il finanziamento dei servizi indispensabili e per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli Enti locali.

3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, va interpretato nel senso che tra le spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipen-

denze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono comprese anche quelle relative agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito quali appalti, progetti per lavori socialmente utili (LSU) stabilizzati e convenzioni.

4. All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell'elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell'11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati.»

5. All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Al fine di garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle Amministrazioni comunali, l'Amministrazione regionale incentiva le forme associate e le unioni tra i Comuni ancorché non funzionali alla fusione delle municipalità medesime. I trasferimenti assegnati ai Comuni, determinati ai sensi dei commi precedenti, sono incrementati fino al 30 per cento, secondo i criteri e le priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i Comuni che deliberano di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione per la durata massima di quattro anni, sempre che la durata dell'unione sia fissata per un periodo non inferiore a nove anni. Per poter beneficiare della maggiorazione, i Comuni devono individuare almeno sette funzioni e/o servizi da esercitare congiuntamente, tra i quali devono essere obbligatoriamente ricompresi almeno quattro tra i seguenti: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico-manutentivo, ragioneria, tributi, commercio. I Comuni devono conferire all'unione, per l'espletamento dei suoi compiti, l'incremento dei trasferimenti loro assegnati. Qualora l'unione venga sciolta prima che siano trascorsi nove anni dalla costituzione, o qualora un Comune facente parte dell'unione receda prima del periodo indicato, i Comuni della disciolta unione, o quelli che recedono, subiscono una decurtazione dei trasferimenti correnti fino al 10 per cento, a partire dall'anno successivo, per un periodo temporaneo da definirsi, come pure i criteri per la determinazione della decurtazione stessa, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000. Le unioni dei Comuni possono presentare richieste distinte da quelle eventualmente presentate dai Comuni facenti parte dell'unione per ottenere contributi regionali previsti a favore degli Enti. Per le unioni dei Comuni costituite entro il 31 marzo 2000, i trasferimenti assegnati ai Comuni, ai sensi dei commi precedenti, sono incrementati fino al 30 per cento, anche per l'anno 2000, secondo i criteri e le priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate relative alla durata e alle funzioni e servizi da esercitare congiuntamente. Per poter fruire dell'incremento delle assegnazioni, i Comuni che abbiano costituito un'unione entro il 31 marzo 2000 devono adeguare, ove necessario, lo statuto dell'unione alle condizioni sopra indicate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. L'assegnazione è erogata entro il 31 ottobre 2000. Con la legge finanziaria del 2001 sono definiti gli stanziamenti relativi all'incentivazione delle unioni per la quale i fondi stanziati nel 2000 non siano stati sufficienti, nonché all'incentivazione di quelle che si costituiscono entro il 31 ottobre 2000; con deliberazione della Giunta regionale sono fissati altresì i criteri relativi alle modalità di gestione dei servizi affidati alle citate unioni.»

6. All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 40 è sostituito dal seguente:

«40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.»

7. All'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Province, i Consigli comunali e provinciali sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Nei Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione statutaria e nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.»

8. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali spetta un'indennità di carica pari al 35 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia; per i comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti, l'indennità di carica è fissata dal consiglio comunale nella misura massima del 35 per cento di quella del sindaco.».

9. All'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli Enti locali territoriali e i loro Consorzi legittimamente sostengono, anche con il proprio personale assunto a tempo indeterminato, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza.».

10. La segnaletica bilingue prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 20/1973, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dall'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9/1999, e dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, deve essere conforme a quanto disposto dalla legge 5 luglio 1995, n. 308, nonché dalle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare mediante aggiunta del nome delle località in lingua minoritaria direttamente sotto il nome in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello e secondo le caratteristiche contenute nell'articolo 78 del D.P.R. 495/1992. I nomi delle località in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale in conformità agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15/1996, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 124, comma 4, della legge regionale 13/1998 e dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9/1999; la grafia dei toponimi friulani è soggetta al preventivo parere dell'Osservatorio della lingua e cultura friulana.

11. All'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.».

12. L'onere derivante dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 62/1988, come sostituito dal comma 11, fa carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilan-

cio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5802 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

13. All'articolo 11 della legge regionale 62/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.».

14. All'articolo 11 della legge regionale 62/1988, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2 bis. La Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione «Scuola di polizia municipale», con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo.».

15. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 62/1988, come inserito dal comma 14, è autorizzata la spesa di lire 53 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.1052 denominata «Partecipazione alla "Scuola di polizia municipale"», di nuova istituzione nella funzione obiettivo 1 - programma 1.3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1730 (1.1.162.2.04.32) di nuova istituzione alla rubrica n. 10 - Servizio ispettivo e della polizia locale - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per la partecipazione regionale all'Associazione "Scuola di polizia municipale" di Trento» e con lo stanziamento di lire 53 milioni per l'anno 2000. Il capitolo 1730 è inserito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel Prospetto D - spese continuative e ricorrenti - del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

16. Al predetto onere di lire 53 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del Prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

17. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 46/1996 è aggiunto il seguente:

«Art. 20 bis

(Anagrafe degli amministratori locali)

1. È istituita presso la Direzione regionale per le autonomie locali l'anagrafe degli amministratori locali, curata dal Servizio elettorale.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti i dati anagrafici, la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio, la professione esercitata e le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.

3. I comuni e le province in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi trasmettono i dati di cui al comma 2 al Servizio elettorale, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia anche su supporto informatico dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.».

18. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 46/1996, come inserito dal comma 17, fa carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

19. All'articolo 93, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 1/1995, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b bis) cura la tenuta dell'anagrafe degli amministratori locali;».

20. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede a:

- a) delimitare il confine tra due o più comuni qualora lo stesso sia incerto;
- b) accertare il confine reale nel caso di contestazione di quello in atto.

21. Le richieste finalizzate all'emissione dei provvedimenti di cui al comma 20 sono indirizzate alla Direzione regionale per le autonomie locali, corredate della documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini completi la situazione.

22. L'istruttoria, condotta dalla Direzione regionale per le autonomie locali, sulla base di dati obiettivi che consentano di accertare lo stato di fatto, può comportare ispezioni sui luoghi e richiedere l'acquisizione di pareri tecnici; in ogni caso deve essere acquisito il parere di tutti i Comuni interessati.

23. Quanto previsto ai commi 20, 21 e 22, trova applicazione anche quando i comuni coinvolti appartengano a province diverse, nel qual caso oltre agli elementi istruttori indicati al comma 22 viene acquisito il parere delle Amministrazioni provinciali interessate.

24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 2

(Procedure per la realizzazione di interventi pubblici coordinati)

1. La progettazione e la realizzazione coordinata di interventi e opere sovracomunali su area vasta interessanti la Regione, le autonomie locali e altri enti, e definiti da un apposito accordo di programma, possono essere affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le autonomie locali coinvolte.

2. La nomina del commissario di cui al comma 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il commissario può disporre di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale delle autonomie locali partecipanti all'accordo di programma a tale scopo individuato dalle medesime, e non necessariamente assegnato, in via esclusiva, all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze e incarichi professionali esterni.

4. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere personale con contratto a tempo determinato. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.

5. Le spese per il personale distaccato dalle autonomie locali sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.

6. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 95, della legge regionale 2/2000, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale.

7. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso

il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 2.

8. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1, nonché gli ulteriori fondi eventualmente stanziati per l'attuazione di opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, e per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni.

9. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'accordo di programma è emanato dalla Ragioneria generale un apposito regolamento per l'amministrazione del fondo.

Art. 3

(Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano)

1. Il territorio montano, come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è classificato secondo tre zone omogenee:

- a) Zona «A», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
- b) Zona «B», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
- c) Zona «C», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) altitudine;
- b) difficoltà di utilizzazione del suolo e fragilità idrogeologica;
- c) andamento demografico;
- d) invecchiamento della popolazione;
- e) numero delle imprese;
- f) tasso di occupazione.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce, per ogni settore economico, la percentuale massima di aiuto, entro i limiti autorizzati dall'Unione europea, che può essere concessa alle imprese in relazione all'appartenenza alle zone omogenee di svantaggio socio-economico.

5. La Regione, per agevolare il superamento delle situazioni di squilibrio, tiene conto della classificazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico anche ai fini dei trasferimenti annuali ai Comuni montani.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla classificazione di cui al comma 3.

7. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, la lettera b bis), come aggiunta dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3/1998, è sostituita dalla seguente:

«b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano della regione.».

8. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, il comma 4 bis, come inserito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3/1998, e sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:

«4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l'Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio di cui al comma 6, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari residenti ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

- a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- b) frazioni di comuni che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993;
- c) comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. 412/1993 individuati annualmente con decreto del Ministro;
- d) frazioni di comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. 412/1993 individuate annualmente ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, gli enti locali interessati sono altresì tenuti a comunicare il provvedimento relativo all'individuazione delle frazioni non metanizzate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro il 30 settembre di ogni anno.».

9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, come da ultimo sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono concessi limitatamente alle spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione e nella misura non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti. Il contributo non può superare l'importo di lire un milione per anno e per nucleo familiare. Per accedere al contributo ogni singola famiglia deve fruire di un reddito annuo complessivo non superiore a lire 45.000.000 nel caso di famiglie mo-

noreddito ovvero di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare non superiore a lire 65.000.000 negli altri casi. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite massimo del 30 per cento.

10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.

11. Per l'applicazione dei contributi di cui al comma 9 relativi all'anno 1999, l'area di intervento, relativamente alla zona E non metanizzata, comprende i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 448/1998, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999 e abbiano comunicato al Servizio per lo sviluppo della montagna le determinazioni assunte, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

12. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sono abrogati i commi 4 ter e 4 quater, come inseriti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999.

13. Per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.

14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

15. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9 bis. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo, i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, i consorzi fra Enti locali, le Università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

9 ter. I beneficiari dei finanziamenti erogati dal Fondo, qualora non diversamente disposto, possono presentare, ai fini della rendicontazione della spesa, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario o del legale rappresentante, in

caso di società, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

9 quater. Il Servizio cui è affidata la gestione del Fondo può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.».

16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola «quali» è sostituita dalle parole «nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con».

18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato «D», lettera o) del D.P.G.R. 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service pre-pagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.

Art. 4

(Modifica alla legge regionale 63/1991 in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico)

1. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo)

1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali

di cui alla presente legge, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il diritto di accesso alle informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia e di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

2. Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono indicate, nel rispetto della legislazione vigente, le procedure di accordo con altri enti ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici o privati per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche e territoriali di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento.».

Art. 5

*(Modifiche alla legge regionale 64/1986
in materia di protezione civile)*

1. All'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, al comma 1, le parole «di Comuni e soggetti terzi» sono sostituite dalle parole «di privati e imprese».

2. All'articolo 32 bis della legge regionale 64/1986, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai Comuni, esclusivamente per i danni subiti dal proprio patrimonio edilizio, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui allo stesso comma 1.».

3. All'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986, come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, al comma 3, le parole «in proprietà dei soggetti beneficiari alla data dell'evento calamitoso» sono sostituite dalle parole «in proprietà dei privati e delle imprese alla data dell'evento calamitoso».

4. All'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986, al comma 3, dopo le parole «per i quali si può procedere all'erogazione dei contributi» sono aggiunte le parole «a favore dei privati».

5. All'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, al comma 1, dopo le parole «I

contributi vengono concessi ai privati» sono aggiunte le parole «e ai Comuni».

6. All'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) beni immobili costituenti il patrimonio edilizio di proprietà dei Comuni delimitati;».

7. All'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, al comma 2, lettera a), dopo le parole «beni immobili destinati ad uso abitativo» sono aggiunte le parole «e per i beni immobili dei Comuni, indicati al comma 1 bis dell'articolo 32 bis».

8. All'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, al comma 2, lettera b), dopo le parole «beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati» sono aggiunte le parole «e per i beni immobili danneggiati costituenti il patrimonio edilizio dei Comuni».

9. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 8 fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 4149 e 4150 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

10. Le modifiche alla legge regionale 64/1986, introdotte dai commi da 1 a 8, non si applicano al procedimento di ristoro dei danni conseguenti alla tromba d'aria del 19 agosto 1999.

Art. 6

*(Disposizioni in materia di lavori pubblici,
edilizia, infrastrutture, pianificazione territoriale
e risorse idriche)*

1. Le disposizioni in materia di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità, nonché di fissazione dei termini dei lavori e delle espropriazioni previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, esplicano i loro effetti anche a seguito di approvazione del progetto definitivo, come previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

2. Nelle more di un completo adeguamento alle norme introdotte dalla legge 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori di interesse regionale e locale, i termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici di interesse regionale e locale sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere av-

viato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

4. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni affidatarie di lavori in economia di importo non superiore a 150.000 euro.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'articolo 18, quarto comma, della legge regionale 46/1986, siano comunque ultimati, a confermare il contributo stesso subordinatamente all'accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.

7. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2000.

8. Il termine di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 46/1986, come da ultimo prorogato dall'articolo 9 della legge regionale 9/1999, è fissato al 31 dicembre 2000.

9. All'articolo 39 bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come introdotto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13/1998, al comma 1, dopo le parole «successivamente intervenuta,» sono aggiunte le parole «ovvero dopo i termini stabiliti con il provvedimento di autorizzazione,».

10. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, ai fini della determinazione della durata del contributo che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 113, non può essere superiore a quella del mutuo, non si computano le semestralità anticipate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 113, delle quali pertanto, in caso di revoca del contributo per estinzione anticipata del mutuo bancario, non è dovuta la restituzione.

11. All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima an-

nua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.».

12. All'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, al comma 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 63 della legge regionale 29/1990, le parole «pari al» sono sostituite dalle parole «nella misura massima del» e dopo le parole «altri corpi di polizia.» è aggiunto il seguente periodo «Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.».

13. Alla legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 5 bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 5 ter

(Alienazione dei fabbricati interamente disabitati)

1. L'ATER Alto Friuli (ex IACP Alto Friuli) è autorizzata a cedere i fabbricati acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 2 che risultino o che si rendano interamente disabitati, al fine di impedire il completo degrado e consentirne l'utilizzo per favorire la ripresa economica e occupazionale del compendio minerario.

2. La cessione di detti fabbricati avviene a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita, in cui può essere assegnata priorità ai soggetti residenti nel comune di Tarvisio.

3. Limitatamente agli immobili attualmente in proprietà con il Comune di Tarvisio, l'ATER deve preliminarmente verificare l'interesse di quest'ultimo a una loro acquisizione.».

14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della legge 6 marzo 1976, n. 52, per il personale della Guardia di Finanza, oggi gestiti dalle ATER, sono assegnati in locazione nei modi e con i criteri della legge regionale 75/1982, in via prioritaria, al personale della Guardia di Finanza in servizio.

15. All'articolo 65 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.».

16. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, non-

ché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale, prevedono:

- a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo;
- b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

17. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa e organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, I.V.A. esclusa, nonché in adeguamento parziale alla legge 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, gli appalti pubblici dei servizi possono venire affidati con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque.

18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purché posto in vendita nell'ambito della medesima operazione.

19. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a 150.000 euro da realizzarsi in economia ovvero con le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9/1999, sono soggetti qualificati coloro che dispongono di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per gli appalti di importo compreso tra 150.000 e 1.500.000 euro.

20. Nelle procedure di cui al comma 19, le stazioni appaltanti hanno facoltà di chiedere giustificazioni all'offerente nel caso di offerte ritenute anormalmente basse, nonché di disciplinare autonomamente l'esperimento di gara informale, introducendo la procedura di esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, dandone tempestiva e puntuale comunicazione alle ditte invitate con lettera di invito.

21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

22. In deroga al disposto di cui all'articolo 33, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, i Comuni costieri di rilevanza turistica, di cui all'allegato B del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del Piano regolatore generale comunale (PRGC), provvedono alla redazione del nuovo PRGC. Antecedentemente all'approvazione del nuovo PRGC non è consentita l'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che determinino aumenti di insediabilità residenziale e ricettività turistica.

23. L'installazione e la modifica degli impianti fissi di telefonia mobile sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Il Comune, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e delle misure adottate al fine di ridurre l'impatto ambientale degli impianti, rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa:

- a) verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;
- b) acquisizione del parere dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi sanitari;
- c) verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa.

24. Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

25. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri di cui al comma 23, lettera b), sono a carico del gestore di rete per telefonia mobile richiedente l'installazione o la modifica degli impianti. Il Comune dà comunicazione della concessione o autorizzazione edilizia di cui al comma 23 alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro trenta giorni dal completamento dell'opera.

26. Ad integrazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico regionale Generale, approvato con D.P.G.R. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto).

27. La norma di cui al comma 26 non si applica nei comuni ricadenti nel territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

28. All'articolo 94, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1991, le parole «dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;», sono sostituite dalle parole «dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;».

29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del RD 14 agosto 1920, n. 1285, del disciplinare regolamentante la concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica di cui all'articolo 40 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione viene effettuata mediante apposita comunicazione della competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici, che attesta, inoltre, le caratteristiche della derivazione. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, ancorché l'erogazione dell'incentivo fosse stata condizionata alla presentazione della definitiva concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua.

Art. 7

(Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)

1. Ai fini di un più organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori, a decorrere dall'1 gennaio 2000, le funzioni di controllo e di vigilanza sui medesimi competono ai Comuni. Tali funzioni comprendono:

- a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei centri di soggiorno di vacanza per minori;
- b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.

2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 10 per cento delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai beneficiari delle stesse, a titolo di rimborso delle spese di smaltimento e di distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature degli allevamenti, in cui si sono manifestati focolai di influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e di gennaio 2000 nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale». Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

4. Il contributo di cui al comma 3 viene corrisposto dall'Amministrazione regionale per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», previa attestazione del Servizio veterinario della stessa Azienda che lo smaltimento e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, sono stati eseguiti in conformità alle norme vigenti.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4556 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Contributo ai beneficiari delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 218/1988 a titolo di rimborso delle spese di eliminazione di animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione degli allevamenti interessati da episodi di influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.

6. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso spese agli allevatori avicoli che, a causa delle misure urgenti in materia di prevenzione del-

la diffusione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 non hanno potuto effettuare la fornitura di selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, nella misura di lire 5.000 per ogni capo allevato alla data del 31 gennaio 2000, previa domanda degli allevatori interessati e dimostrazione delle richieste programmate dalle riserve di caccia, documentabili anche attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4557 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Rimborso spese agli allevatori avicoli per le perdite causate dall'impossibilità di fornire la selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, dovuta alle misure urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000» e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 2000.

9. Al predetto onere di lire 125 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

10. All'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari provvedono al censimento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

5 ter. La cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà può essere affidata alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 6, previa istanza ai Comuni competenti per territorio e su formale incarico dei medesimi. Agli interventi di carattere sanitario provvedono i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari mediante personale proprio o convenzionato.

5 quater. Alle spese derivanti dalle attività di cui al comma 5 ter provvedono i Comuni con i proventi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 14.

5 quinquies. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda

per i servizi sanitari competente per territorio e gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco possono essere trasferite in altro sito idoneo.».

11. All'articolo 13 della legge regionale 39/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 9, comma 1, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Province, ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.».

12. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche e aggiunte al regolamento di esecuzione della legge regionale 39/1990, approvato con D.P.G.R. 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., così come modificato dal D.P.G.R. 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres., in particolare relativamente:

- a) ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990, come aggiunto dal comma 10 del presente articolo, e di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale 39/1990;
- b) alle modalità di presentazione delle istanze e ai criteri di priorità per accedere ai contributi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 39/1990, come sostituito dal comma 11.

13. Qualora nella gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, si verificano economie derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, il gestore del servizio è autorizzato ad aumentare il numero degli utenti fissato nella vigente convenzione fino a esaurimento delle predette economie.

14. L'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 12

1. A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico.

2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi del Piano socio-assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali rela-

tivamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:

- a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali pubblici in base al fabbisogno e con priorità per le aree carenti, anche attraverso convenzioni con cooperative o con altri enti privati che gestiscono strutture proprie o dell'Ente locale, assicurando servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione;
- b) attivare, anche attraverso l'utilizzo di adeguate strutture pubbliche disponibili, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;
- c) favorire la disponibilità di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio-educative rivolte all'infanzia, al di fuori dell'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autoorganizzate;
- d) favorire l'integrazione tra le attività di servizi per la prima infanzia al fine di attivare procedure di affido familiare ed ogni altro strumento idoneo a prevenire interventi istituzionalizzanti;
- e) garantire ogni idonea misura per l'inserimento nei servizi sociali ed educativi dei minori non residenti nella regione esposti a rischio di emarginazione;
- f) garantire la libertà di scelta.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 la Giunta regionale approva i requisiti necessari per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento degli asili nido e dei servizi della prima infanzia privati che intendano accedere ai finanziamenti regionali e ne definisce gli standard qualitativi, strutturali e organizzativi al fine di assicurare una adeguata qualità dei servizi pubblici e privati e l'omogeneità dell'offerta sul territorio.

4. Entro la data di cui al comma 3 la Giunta regionale approva altresì il disciplinare-tipo della convenzione che regola i rapporti tra Enti locali e soggetti privati.

5. Il riconoscimento degli asili nido privati e dei servizi per la prima infanzia viene rilasciato dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura sulla base dei requisiti e degli standard previsti dal comma 3. Spetta altresì al Comune, in cui è ubicata la struttura, l'attività di vigilanza, ferme restando le autonome competenze dell'Azienda per i servizi sanitari di pertinenza in ordine alla verifica della conformità dei requisiti igienico-sanitari alle vigenti disposizioni in materia, nonché della Regione in ordine al monitoraggio dei servizi e alla verifica della qualità.».

15. Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennizzo forfetario di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, spetta anche ai Coordinatori dei servizi sociali ed ai responsabili delle strutture operative nominati con contratto di diritto privato, se provenienti da fuori regione.

16. Ove non vi siano i presupposti per la percezione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali, così come rideterminata dall'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come sostituito dall'articolo 3, comma 58, della legge regionale 2/2000, permane il diritto di percepire l'indennità nella misura ed alle condizioni previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221. Il presente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni regionali richiamate.

17. Alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9 bis

(*Deroghe*)

1. Le Aziende per i servizi sanitari possono concedere alle farmacie eventuali deroghe, sulla base di giustificate e motivate esigenze locali, all'orario di apertura al pubblico, alla chiusura infrasettimanale e festiva, ai turni di servizio di guardia farmaceutica diurni e notturni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, su proposta delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione dei cui all'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, e i Sindaci dei Comuni interessati.».

18. All'articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, in fine, sono aggiunte le parole «, e una quota del Fondo medesimo all'attuazione degli interventi relativi alle funzioni trasferite ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30/1995».

19. All'articolo 1 della legge regionale 51/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12, della legge regionale 4/1999, il comma 2 è abrogato.

20. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 4/1999 è adeguato al disposto di cui al comma 18.

Art. 8

(*Disposizioni in materia di sport*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere i benefici previsti dalla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 a favore dei Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico all'unità previsionale di base 18.1.44.1.323, ridenominata «Attività dei Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI», dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al

capitolo 6057 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: le parole «Finanziamento al Comitato regionale della Federazione italiana atletica leggera» sono sostituite dalle parole «Finanziamento ai Comitati regionali delle federazioni sportive del CONI».

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati finalità, criteri e modalità per la concessione dei contributi.

4. All'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, al comma 13, dopo le parole «impianti sportivi natatori.» è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di intervento in project financing, il contributo viene concesso a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, indipendentemente dalla assunzione del mutuo.».

5. All'articolo 14 della legge regionale 10/1997, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 13 devono essere presentate entro il trenta giugno al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredate di una relazione illustrativa dell'opera e del relativo preventivo di spesa.».

6. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento l'esercizio della attività professionale di maestro nelle discipline sportive che non siano già regolamentate per legge.

7. I regolamenti sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività ricreative e sportive e d'intesa con l'Assessore al turismo nel caso di discipline che abbiano valenza turistico-sportiva. Su ogni proposta di regolamento deve essere sentita la Federazione sportiva del CONI competente per disciplina.

8. I regolamenti devono, fra l'altro, definire l'attività, prevedere un elenco regionale e le condizioni per l'iscrizione, disciplinare i compensi, la vigilanza e le modalità di apertura di scuole.

Art. 9

(Disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale, artigianato e istruzione universitaria)

1. All'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni in materia di politica attiva del lavoro, le funzioni in materia di collocamento ed avviamento al lavoro e servizi all'impiego, nonché quelle in materia di formazione professionale sono svolte dalla Regione in modo integrato al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.».

2. Alla legge regionale 1/1998, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Attuazione di programmi comunitari)

1. Gli interventi dell'Agenzia finalizzati all'attuazione di programmi comunitari sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti ad essi relativi.».

3. All'articolo 28 della legge regionale 1/1998, al comma 1, dopo le parole «e degli Uffici» sono aggiunte le parole «, nonché provvede al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa e alle spese di funzionamento ad esse connesse».

4. All'articolo 28 della legge regionale 1/1998, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. L'Agenzia provvede alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica, ad eccezione di quelle relative al personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività corsuali del settore turistico-alberghiero.».

5. All'articolo 28 della legge regionale 1/1998, al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al fine di garantire la migliore funzionalità degli Uffici, in caso di difficoltà dei Comuni a fornire locali idonei in tempi congrui, la Regione può mettere a disposizione locali in immobili già appartenenti al patrimonio dell'IRFoP ad essa trasferiti e non necessari per i propri fini istituzionali, ovvero provvedere, per tali finalità, all'acquisizione di locali nell'ambito di programmi comunitari in funzione della realizzazione di interventi di settore previsti dai programmi medesimi.».

6. All'articolo 29, comma 1, della legge regionale 1/1998, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f bis) provvede all'attuazione dei corsi di formazione professionale nel settore turistico - alberghiero individuati dal piano regionale per la formazione professionale;».

7. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 1/1998, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f bis) le proposte per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di formazione professionale ai fini del loro inserimento nel piano regionale per la formazione professionale;».

8. I riferimenti normativi concernenti l'Istituto regionale per la formazione professionale - IRFoP e relativi alle attività didattiche del settore turistico - alberghiero debbono intendersi riferiti all'Agenzia regionale per l'impiego.

9. Limitatamente alle attività corsuali del settore turistico - alberghiero da svolgere da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a tempo determinato e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei corsi, il personale docente, amministrativo e di servizio inseri-

to nelle graduatorie già utilizzate dall'IRFoP per l'anno formativo 1999-2000, nella misura massima di venti unità per ciascuna sede. A tale personale vengono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal contratto nazionale di lavoro per il settore alberghiero maggiorato del trattamento economico integrativo già attribuito dall'IRFoP medesimo, ad esclusione degli insegnanti di materie teoriche, ai quali spetta il trattamento economico iniziale previsto per la quinta qualifica funzionale del personale regionale.

10. Per le finalità previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 1/1998, come integrati dai commi 3, 4, 5 e 6, l'IRFoP provvede a trasferire all'Amministrazione regionale i beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività didattica del settore turistico-alberghiero.

11. Il Commissario liquidatore dell'IRFoP provvede a elaborare lo stato di consistenza dei beni di cui al comma 10 e a inviarlo all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 2000. Tale atto è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, che provvede a dettare eventuali direttive per l'utilizzo dei medesimi da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego.

12. L'Agenzia regionale per l'impiego provvede all'attuazione dei corsi di formazione professionale nel settore turistico - alberghiero individuati dal piano regionale per la formazione professionale, ai sensi della legge regionale 1/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno formativo 2000-2001.

13. All'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, dopo il comma 1 bis, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 19/1993, è inserito il seguente:

«1 ter. Le cooperative che svolgono ambedue le attività di cui al comma 1 bis sono iscritte sia nella sezione A che nella sezione B dell'Albo. Il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e di tipo B deve risultare dallo statuto e deve inoltre sussistere la separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.».

14. Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, è delegata la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e sulla concessione delle stesse.

15. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 28/1992 regola le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994, gli oneri per l'attività del Comitato di Gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 14.

16. All'articolo 13 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, al comma 5 le parole «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2000».

17. All'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999, ai commi 2 e 3, dopo le parole «insegnamenti universitari» sono aggiunte le parole «e/o Aziende Camerali Speciali all'uopo costituite.».

Art. 10

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1 e 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche ai finanziamenti concessi nel settore dell'agricoltura ai sensi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale - ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, le parole «Il concorso sulle spese non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore a tre anni per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche e miste» sono sostituite dalle parole «Il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste, il 50 per cento.».

4. All'articolo 21, comma 4, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dopo le parole «i Comuni», sono inserite le parole «, i Consorzi di bonifica».

5. All'articolo 12 della legge regionale 3/1998 i commi da 1 a 12 e da 14 a 16 sono abrogati.

6. All'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'ERSA con apposito regolamento stabilisce le modalità e i criteri per la vendita dei terreni di cui al comma 9 e provvede alla stima del valore dei terreni. Il predetto regolamento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, previo parere della competente Commissione consiliare. L'ERSA provvede, altresì, all'accorpamento dei fondi in lotti, garantendo agli affittuari una superficie, per quanto possibile, corrispondente a quella dei terreni già affittati, qualora gli stessi non siano territorialmente contigui.».

7. All'articolo 16 della legge regionale 25/1999, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11 bis. Agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti a Fossaloni di Grado e nel comune di Fiumi-

cello, acquirenti dei terreni dell'azienda agricola Vittoria di Fossaloni di Grado, che realizzino investimenti, sui terreni acquistati, tali da elevare la loro qualità e classe catastale di coltura, risultante da idonei atti catastali, il valore stimato degli stessi viene ridotto del 30 per cento e l'inizio del pagamento delle rate, di cui al comma 11, viene posticipato di tre anni dalla data di stipulazione del contratto.

11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzia, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post.

11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA.».

8. All'articolo 16 della legge regionale 25/1999, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. I beni immobili di cui al comma 9 sono alienati con i seguenti criteri di priorità:

- a) ai conduttori in affitto;
- b) ad imprenditori agricoli a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e come individuati dal Piano regionale di sviluppo rurale, compresi quelli che acquisiscono i requisiti entro due anni;
- c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella regione Friuli-Venezia Giulia; in tal caso il pagamento non viene rateizzato.».

Art. 11

(Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne)

1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, devono intendersi concedibili alle Riserve di caccia di diritto e alle Riserve di caccia private e consorziali per le spese sostenute nel 1999 dai soggetti individuati dal medesimo articolo 36 per la reintroduzione della starna (*Perdix perdix*).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Al capo II della legge regionale 30/1999, dopo la sezione III, è aggiunta la seguente:

«Sezione III bis Zone cinofile

Art. 12 bis

(Zone cinofile regionali)

1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, sono costituite le zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago.

2. Le zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago, individuate negli allegati B e C, non sono soggette al pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 27, comma 2.

3. La gestione, senza fini di lucro, delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) operante in regione.

4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, al divieto di abbattimento di fauna, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati.

5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 12 ter

(Zone cinofile destinate alle riserve di caccia, alle associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori agricoli)

1. L'Amministrazione regionale, su richiesta delle riserve di caccia, delle associazioni venatorie o cinofile e degli imprenditori agricoli singoli od associati può autorizzare, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare per cani da caccia, se non interessano più del 2 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia e se sono costituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro.

2. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata senza scopo di lucro dalle riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse se risulta acquisito il consenso scritto dei proprietari dei terreni.

3. *(Comma omissso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).*

4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio

delle autorizzazioni di cui al comma 1 e il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime, nonché l'alternatività tra zone cinofile e zone addestramento cani, previste dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.».

4. All'articolo 40 della legge regionale 30/1999, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10 bis. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è altresì autorizzato a subentrare, dall'1 luglio 2000, nei contratti di lavoro stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1999.».

5. All'articolo 42, comma 4, della legge regionale 30/1999, dopo le parole «pesca sportiva», sono aggiunte le parole «e di mestiere».

6. Alla legge regionale 30/1999 sono aggiunti gli allegati B e C riportati all'allegato A della presente legge.

7. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 30/1999, è aggiunto il seguente periodo: «Per accedere all'esame è necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall'Amministrazione provinciale competente.».

8. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, le parole «uno dei Comitati provinciali della caccia presenti nel Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle parole «una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia».

9. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale 21/1993, le parole «al Comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «all'Amministrazione provinciale» e le parole «del Comitato stesso» sono sostituite dalle parole «dell'Amministrazione stessa».

10. L'articolo 12 della legge regionale 21/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 22, della legge regionale 30/1999, è abrogato.

11. All'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, il comma 3 è abrogato.

12. Le competenze regionali nelle materie indicate agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono attribuite all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, la funzione sanzionatoria nelle materie di cui agli articoli indicati è attribuita al medesimo Ente Tutela Pesca con introito dei relativi proventi. La funzione sanzionatoria è estesa anche alle infrazioni accertate e non ancora definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

13. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) alle Province nelle materie della caccia e della protezione e tutela della fauna omeoterma;».

14. Alla legge regionale 1/1984, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2 bis

(Funzioni sanzionatorie dirette)

1. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessoria spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia, al cui bilancio fanno capo gli introiti delle sanzioni citate. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne nel Friuli-Venezia Giulia si intende attribuito all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia.».

15. L'articolo 13 della legge regionale 56/1986, l'articolo 9 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, e l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32, sono abrogati. All'articolo 36, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è abrogato il periodo: «Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.».

16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle vigenti norme di settore il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia i fondi per le spese relative, da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale.

Art. 12

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3/1999 in materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale all'estero, alla legge regionale 5/1994 in materia di Mediocredito e interventi in materia di molluschicoltura)

1. All'articolo 3, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, dopo le parole «di approvazione sono indicati» sono inserite le parole «le aree e».

2. All'articolo 3 della legge regionale 3/1999, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8 bis. Fino all'adozione dei piani territoriali infra-regionali, di cui al comma 2, i Comuni provvedono alla formazione di piani regolatori particolareggiati secondo

le disposizioni del titolo IV, capo II, della legge regionale 52/1991.

8 ter. L'adozione del piano regolatore particolareggiato comunale è subordinata al parere favorevole del Consorzio interessato.».

3. All'articolo 4 della legge regionale 3/1999, prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.».

4. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/1999 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 01 e 1».

5. All'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999, dopo le parole «ai sei mesi.», è aggiunto il seguente periodo «Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione dei piani territoriali infraregionali e loro varianti come previsti dalla legge regionale 3/1999. Le domande vanno presentate entro il mese di aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'industria e, in sede di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione sono ammesse a contributo anche le spese effettuate prima della presentazione della domanda, purché successive all'entrata in vigore della legge regionale 3/1999; sulla congruità delle spese viene sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale. L'erogazione del contributo ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito dell'adozione del Piano, o di una sua variante, da parte del competente organo deliberante dell'Ente; il saldo viene liquidato a seguito dell'approvazione dei medesimi con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le domande vengono accolte sino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando priorità a quelle che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale; le domande non accolte, totalmente o parzialmente, possono essere ammesse prioritariamente al riparto degli stanziamenti per gli anni successivi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.351 denominata «Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e

all'EZIT per incarichi professionali», di nuova istituzione nella funzione obiettivo 23 - programma 23.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7920 (2.1.156.2.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione «Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali necessari per la redazione dei piani territoriali infraregionali e relative varianti» e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 2000.

8. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7942 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

9. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il WTC - World Trade Center Friuli-Venezia Giulia Spa - di Trieste, per conto dell'Amministrazione regionale, e l'Istituto per il Commercio Estero, per conto del Ministero, redigono un programma di promozione commerciale all'estero in sintonia con il suddetto accordo, che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e del Ministero stesso. Il WTC - World Trade Center Friuli-Venezia Giulia Spa -, per conto della Regione, provvede all'attuazione del programma, per le parti di sua competenza. A seguito dell'approvazione del programma, viene riconosciuto al WTC - World Trade Center Friuli-Venezia Giulia Spa - un anticipo fino all'80 per cento della spesa ammessa di sua competenza, previa prestazione di garanzia fidejussoria. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.».

10. È autorizzato il rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa di proprietà dell'Amministrazione regionale per complessivi 25.000 milioni, a suo tempo acquistate ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per 23.950 milioni con scadenza originaria 30 giugno 2004 e ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, per 1.050 milioni, con scadenza originaria 30 giugno 2004. È autorizzata la sottoscrizione di prestiti obbligazionari per nominali 25.000 milioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa, non aventi caratteristiche di mercato, finalizzati all'attivazione di finanziamenti a sostegno delle imprese industriali del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi e con le procedure dell'articolo 130 della legge regionale 5/1994.

11. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento di cui al comma 10 sono demandati al

Servizio del credito della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

12. Le risorse di cui al comma 10 sono utilizzate per dare particolare sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, secondo direttive formulate con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.

13. All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis» alle imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.

1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis, sono stabilite nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis» con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.».

14. All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale 3/1998, al comma 2, le parole «non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto» sono sostituite dalle parole «non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto». La modifica di cui al presente comma si applica anche a quanto previsto dall'articolo 164 della legge regionale 5/1994.

15. All'articolo 164 della legge regionale 5/1994, al comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, è abrogata la parola «piccole».

16. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 10, primo periodo, sono introitate dall'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.

17. Per le finalità di cui al comma 10, secondo periodo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.

18. Il predetto onere di lire 25.000 milioni per l'anno 2000 fa carico all'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1354 (2.1.263.3.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - spese d'investimento - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, a particolare sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile».

19. All'onere di lire 25.000 milioni derivante dal comma 18 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 16.

20. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7792 (2.1.243.3.10.14) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - con la denominazione «Contributo a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati dalla legge 192/1977, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997» e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).

21. All'articolo 6, comma 94, della legge regionale 2/2000, dopo le parole «Direzione regionale dell'industria» sono aggiunte le parole «- Servizio degli interventi settoriali».

22. All'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, il comma 43 è abrogato.

Art. 13

(Disposizioni in materia di turismo e commercio)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 27, della legge regionale 4/1999, alla lettera f) sono aggiunte le parole «, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti a fune».

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 9265 - unità previsionale di base 28.2.64.2.510 - del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è integrata con la locuzione «nonché la manutenzione straordinaria degli impianti a fune».

3. All'articolo 7 della legge regionale 16/1965, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1993, al primo comma, lettera g), sono aggiunte le parole «o da società a prevalente capitale pubblico».

4. All'articolo 7 della legge regionale 16/1965, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1993, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Per la concessione dei contributi per la manutenzione straordinaria degli impianti a fune trovano applicazione, in particolare, le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e successive modificazioni. Non trovano invece applicazione le disposizioni previste dall'articolo 13 della presente legge.».

5. All'articolo 13 della legge regionale 16/1965, come da ultimo modificato dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 42/1984, al sesto comma, dopo le parole «rifugio alpino» sono aggiunte le parole «, casa per ferie».

6. All'articolo 6 bis della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18/1999, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. La Giunta regionale procede alla nomina di un commissario presso gli Enti fieristici regionali nel caso gli stessi deliberino l'avvio delle procedure per la trasformazione in società per azioni ai sensi del comma 1.

2 ter. Il commissario di cui al comma 2 bis esercita tutte le funzioni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per la gestione fino alla avvenuta trasformazione degli Enti fieristici.

2 quater. La Giunta regionale determina la durata e il compenso per l'incarico di commissario di cui al comma 2 bis.

2 quinquies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, anche come socio di maggioranza, al capitale sociale delle società costituite ai sensi del comma 1.».

7. All'articolo 19 della legge regionale 10/1981, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono soggette ad approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati nei termini economico - patrimoniali, i regolamenti e la stipulazione di mutui.».

8. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7 bis

(Attività di servizio)

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 2 possono, in deroga alle normative vigenti, svolgere l'attività di servizi di parrucchiere, barbiere, estetica, cura del corpo, in locali idonei ed attrezzati e limitatamente alle persone alloggiate.».

9. In via di interpretazione autentica, l'attestato sanitario di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regio-

nale 17/1997, può essere sostituito provvisoriamente, per la durata di un anno, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa nei termini di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante il possesso dei requisiti sanitari delle unità abitative, con l'indicazione del numero delle stanze e dei posti letto autorizzabili.

10. All'articolo 35 della legge regionale 17/1997, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Il Comune provvede, successivamente al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e dei parametri di cui al modello «H» predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

3 ter. I Comuni, mediante avvisi al pubblico e nelle forme ritenute più idonee allo scopo, danno annualmente informazione ai proprietari degli immobili di cui al comma 1 degli adempimenti richiesti per l'individuazione a fini statistici del patrimonio immobiliare disponibile per il turismo.».

11. L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

12. All'articolo 7 bis della legge regionale 25/1982, come aggiunto dall'articolo 6, settimo comma, della legge regionale 51/1986, e da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 36/1996, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Tra i casi di forza maggiore di cui al primo comma è compreso il decesso o l'invalidità permanente del beneficiario, che comporti l'impossibilità di continuare la propria attività, nonché la mancanza di redditività dell'attività oggetto del contributo.».

13. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 25/1982 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7 ter

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge possono sostituire i beni oggetto del consuntivo di spesa con beni di valore equivalente o superiore e su questi graverà il vincolo di destinazione stabilito con l'originario decreto di concessione del contributo.».

14. L'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, è abrogato.

15. All'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, alla fine sono aggiunte le parole «, e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

16. All'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 8/1999, alla fine sono aggiunte le parole «e

comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 114/1998».

17. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8/1999 le parole «requisiti di cui ai commi 2 e 5» sono sostituite dalle parole «requisiti di cui al comma 5».

18. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8/1999 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.».

19. All'articolo 5, comma 8, della legge regionale 8/1999, le parole «comuni ai corsi per tutte le tipologie merceologiche» sono abrogate.

20. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999 le parole «si applicano le norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le norme di cui alla legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni».

21. All'articolo 8, comma 13, della legge regionale 8/1999 le parole «dei Piani commerciali precedentemente in vigore nei singoli Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei precedenti atti vigenti nei singoli Comuni».

22. All'articolo 13 della legge regionale 8/1999, i commi 11 e 12 sono abrogati.

23. All'articolo 18, comma 3, della legge regionale 8/1999, le parole «il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto delle norme igienico sanitarie relativamente ai locali».

24. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1999, dopo le parole «per corrispondenza» sono inserite le parole «, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo.».

25. All'articolo 23, comma 5, della legge regionale 8/1999, le parole «regolamento di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 3, comma 7».

26. All'articolo 25, comma 5, della legge regionale 8/1999 le parole «salvo quanto previsto nei commi 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto al comma 10».

27. All'articolo 25, comma 8, della legge regionale 8/1999, le parole «ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre e la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, sempre nel mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre».

28. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale

8/1999, dopo la parola «artigiane» sono aggiunte le parole «o industriali».

29. All'articolo 27, comma 2, della legge regionale 8/1999, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d bis) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente mobili ed articoli di arredamento;

d ter) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente libri;».

30. All'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge regionale 8/1999, dopo la parola «artigiane» sono aggiunte le parole «o industriali»;

31. All'articolo 27 della legge regionale 8/1999, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigianale e le rivendite di pizze al taglio sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, fermo restando il rispetto della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, e dall'obbligo della chiusura nelle giornate del 25 e 26 dicembre, di cui all'articolo 25, comma 8, ultimo inciso.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 25, commi 5 e 8, la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività, compresi i giorni 25 e 26 dicembre.

5. Le attività miste sono tenute all'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalentemente esercitata, quale accertata dal Comune; in ogni caso, è vietato un orario differenziato. La prevalenza viene accertata in particolare sulla base della superficie di vendita e del volume d'affari.».

32. All'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge regionale 8/1999, le parole «l'orario di chiusura comunicato è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti» sono sostituite dalle seguenti «l'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito e lo sgombero, di cui all'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura».

33. All'articolo 28 della legge regionale 8/1999, il comma 7 è abrogato.

34. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 8/1999, dopo la parola «Pasqua» sono aggiunte le parole «ma possono essere effettuate in concomitanza ai periodi dei saldi».

35. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 8/1999, dopo la parola «Comune» sono aggiunte le parole «almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di trenta giorni».

36. All'articolo 36, comma 2, della legge regionale 8/1999, dopo le parole «articoli 6, 7 e 8» sono aggiunte le seguenti «entro dieci giorni dalla cessazione medesima».

37. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8/1999 le parole «requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti «requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, commi 2, 4, 5 e 6».

38. All'articolo 37 della legge regionale 8/1999, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 35 e 36, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, è punita con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione comunale, oltre alla sanzione suindicata, il Comune dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione pecuniaria di cui sopra.»

39. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 8/1999, dopo le parole «lire 18.000.000.» è aggiunto il seguente periodo: «Con la medesima sanzione sono punite le violazioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 114/1998».

40. All'articolo 37, comma 7, della legge regionale 8/1999, le parole «di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4 e 5».

41. All'articolo 37, comma 9, della legge regionale 8/1999, dopo le parole «venti giorni.» è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione.»

42. All'articolo 37 della legge regionale 8/1999, il comma 11 è abrogato.

43. All'articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/1999, le parole «non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro» sono sostituite dalle seguenti: «non inizi l'attività di una media struttura di vendita o di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e c), entro».

44. All'articolo 38, comma 1, della legge regionale 8/1999, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel caso di recidiva, come definita dall'articolo 37, comma 10, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.»

45. All'articolo 38 della legge regionale 8/1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato che siano incorsi nelle violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 è disposta la chiusura dell'esercizio

medesimo. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio di vicinato per un periodo compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi.»

46. Nelle more dell'emanazione da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, di nuovi criteri e parametri per la determinazione del numero di nuove autorizzazioni di pubblici esercizi, i Comuni, ove ne ricorra l'esigenza, possono procedere alla formazione di una nuova deliberazione, successiva a quella già adottata in attuazione della medesima legge regionale 13/1992, di criteri e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni di pubblico esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e dei limiti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres.. I limiti entro i quali i Comuni possono rilasciare provvedimenti per nuove aperture, quali recati dal punto 4.1.1. del D.P.G.R. 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres., sono riferiti agli esercizi esistenti all'atto dell'approvazione della nuova deliberazione.

47. All'articolo 9 della legge regionale 13/1992, il comma 6 bis, come inserito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1999, è abrogato.

48. L'iscrizione al Registro esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge 287/1991 è valida ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale del settore alimentare, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8/1999. I corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Registro di cui sopra previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 287/1991 sono organizzati in via prioritaria dai Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e, nel caso in cui questi ultimi non siano costituiti, dalle Camere di Commercio, secondo le modalità di esecuzione stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

49. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare il Piano regionale del commercio per ottemperare a decisioni giurisdizionali definitive.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità rinvenienti dal rimborso dei prestiti obbligazionari sottoscritti in attuazione dei disposti dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di cui all'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, e dell'articolo 3 della medesima legge regionale 36/1996, per dare luogo a conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998.

51. Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 106, comma 7, della legge regionale 13/1998 è delegata la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità

delle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come sostituito dall'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, nonché previste dall'articolo 6 della medesima legge regionale 36/1996, come modificato dall'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 4/1999, e sulla concessione delle agevolazioni stesse.

52. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 106, comma 17, della legge regionale 13/1998, regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, gli oneri per l'attività del Comitato di gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 51.

53. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 8/1999, la vendita di carburanti e degli altri prodotti esitati presso i distributori è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 29 della citata legge regionale 8/1999, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37, della medesima legge regionale.

54. Fino alla entrata in vigore della riforma organica della distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 117 della legge regionale 13/1998, e comunque fino al 31 dicembre 2000, al fine di ampliare il servizio della distribuzione dei carburanti per natanti, gli impianti destinati al rifornimento dei veicoli stradali che, per collocazione e disponibilità di attrezzature idonee soddisfano i requisiti per l'erogazione di carburanti ai natanti, possono rifornire anche i natanti.

55. È autorizzata l'estinzione anticipata del prestito obbligazionario del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per l'importo di nominali lire 4 miliardi; le risorse derivanti dall'operazione di cui al periodo precedente sono introitate fra le entrate del bilancio di previsione per l'esercizio 2000; per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di ulteriori 4 miliardi per il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998, mediante utilizzazione degli introiti di cui al presente comma.

56. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 55 sono introitate all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

57. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico all'unità previsionale di base 29.2.64.2.584 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9320 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

58. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dal comma 57 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 56.

59. In via di interpretazione autentica le provvidenze di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996 e di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998 possono essere concesse anche a favore delle agenzie di intermediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

60. Al fine di poter dare una interpretazione e applicazioni univoche alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la Direzione regionale del commercio e del turismo dispone una ricognizione che definisca il numero e la necessità finanziaria atta a soddisfare le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale 49/1978, come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 39/1979, entro il 28 marzo 1988 ed escluse per la mancata iscrizione, nel biennio antecedente alla richiesta, al Registro esercenti il commercio, al fine di disporre la loro riammissione ai benefici di legge nell'anno 2001, previa presentazione di apposita domanda.

Art. 14

(Disposizioni per il completamento della ricostruzione)

1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, sono estese alle controversie conseguenti al recupero dei contributi concessi in base alle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

3. All'articolo 135, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 è abrogato il comma 5.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, an-

corchè la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.

5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Avuto riguardo alla necessità di concludere il processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 con la definizione sollecita delle situazioni pendenti destinate altrimenti a protrarsi nel tempo con esiti incerti, sono annullati:

- a) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che hanno indebitamente percepito somme superiori al dovuto a titolo di indennità di occupazione di aree adibite ad insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 55/1986 e 2 maggio 1988, n. 26;
- b) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti dello Stato per la mancata rifusione del costo anticipato sulla quota ministeriale dei pasti giornalieri consumati dai vigili volontari ausiliari impiegati nei servizi attinenti ai programmi di ricostruzione ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

10. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i fondi relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato, nei limiti delle somme accreditate, a rivedere l'importo delle singole voci di quadro economico, aumentando la voce relativa alle spese tecniche, generali e di collaudo fino alla percentuale del 12 per cento indicata all'articolo 79, secondo comma,

della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.

11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della legge regionale 55/1986, 119 della legge regionale 50/1990, 45 e 90 della legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per assicurare una rapida conclusione delle procedure tecnico-amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, gli interventi già di competenza del Segretario generale straordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.

13. Per le finalità di cui al comma 12, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. In via di interpretazione autentica, non rientra nella previsione di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 l'intervento di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano delegato dal Comune alla Segreteria generale straordinaria ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66.

16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.

17. Le Amministrazioni appaltanti procedono ad aggiornare i prezzi di progetto applicando le disposizioni dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati in-

dicati all'articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2, della legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998.

19. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, le parole «nelle zone terremotate» sono sostituite dalle seguenti: «nei Comuni delimitati ai sensi del D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni».

20. La cessione degli alloggi entrati a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 14, della legge regionale 13/1998, può essere disposta nei confronti dei soggetti ivi indicati alla lettera b) anche in difetto di valida conferma della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993.

21. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, si applicano anche nei casi indicati agli articoli 36 della legge regionale 63/1977 e 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.

22. All'articolo 104 della legge regionale 50/1990, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.

6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.».

23. Gli oneri derivanti dall'articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.

25. All'articolo 138 della legge regionale 13/1998 sono abrogati i commi dal 46 al 49.

26. Nei casi di risoluzione per inadempimento di redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese indicate all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, derivanti dall'affidamento di un nuovo incarico finalizzato a portare a compimento le prestazioni rimaste inadempite.

27. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.

28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 (2.3.2) che si istituisce «per memoria» nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione «Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento», e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 30/1977, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.

31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.

32. All'articolo 25 della legge regionale 37/1993 sono abrogati i commi 1 e 2.

33. All'articolo 137, comma 5, della legge regionale 13/1998 le parole «acquistato gli edifici di cui al comma 4 presentando» sono sostituite dalla parola «presentato».

34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di società a partecipazione regionale)

1. All'articolo 65, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole da «nonché» a «n. 2» sono sostituite dalle parole «nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971».

2. All'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/1999, le parole da «locati» a «2/1971» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione».

3. All'articolo 65, comma 5, della legge regionale 9/1999, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle parole «entro 24 mesi».

4. All'articolo 65 della legge regionale 9/1999, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.».

5. I redditi lordi annui imponibili di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 12

febbraio 1998, n. 3, sono assunti nel loro valore massimo per i nuclei familiari composti da non più di tre persone.

6. Per i nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili di cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.

7. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come modificato dall'articolo 8, commi 106 e 107, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.».

8. All'articolo 89 bis, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 39/1993, dopo le parole «dell'edilizia e dei servizi tecnici.», è aggiunto il seguente periodo: «L'avvalimento, qualora non assentito entro 30 giorni dalla richiesta, si intende negato.».

9. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, è differito al 30 giugno 2002.

10. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999, dopo le parole «mediante contratti», sono aggiunte le parole «, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998».

11. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999, dopo la parola «Tarvisio.» è aggiunto il seguente periodo «Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico al di fuori del territorio regionale, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.».

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così integrata: dopo la parola «indennità» sono inserite le parole «e il rimborso spese».

13. All'articolo 8 della legge regionale 2/1999, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. Gli eventuali oneri relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 5.».

14. In relazione al disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2/1999, come inserito dal comma 13 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.2.681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1503 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. A seguito della trasformazione in società per azioni, anche in forma consortile, del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale, prevista dall'articolo 98 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.A. mediante conferimento della propria partecipazione nel centro anzidetto, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.

16. All'articolo 96, comma 4, della legge regionale 47/1993, le parole «Finanziaria regionale - Friulia S.p.A.» sono sostituite dalle parole «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.A.».

Art. 16

(Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche)

1. Il capo IV del titolo IV della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è sostituito dal seguente:

«CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI
COMUNITARI, DI COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO
DI CARATTERE INTERNAZIONALE
E DI PROGRAMMI SPECIALI

Art. 68

(Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rap-

porti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.

2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di dieci unità.

3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.

4. All'attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 provvede l'Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi individuati dalla Giunta regionale quali destinatari delle collaborazioni e ne fissa i relativi compiti.

5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.».

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 1, si applicano immediatamente anche nei confronti dei componenti dell'Unità operativa prevista dall'articolo 68 della legge regionale 9/1999, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal medesimo comma 1, i cui contratti siano stati già stipulati.

3. All'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 35/1996, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trattamento economico del Direttore è determinato con riferimento al trattamento spettante ai dirigenti degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 72, della legge regionale 2/2000.».

4. All'articolo 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al comma 9 bis, come inserito dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, le parole «ad un anno» sono sostituite dalle parole «a tre anni».

5. In caso di assenza, impedimento o vacanza del coordinatore previsto dall'articolo 128, comma 9 ter, della

legge regionale 13/1998, come aggiunto dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, le funzioni direttoriali possono essere svolte provvisoriamente, entro e non oltre il termine di cui all'articolo 128, comma 9 bis, della legge regionale 13/1998, come modificato dal comma 4, dal Presidente del Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) o suo delegato.

6. L'AReRaN può avvalersi della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

7. L'AReRaN ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono considerate tali, con riferimento a entrambe le aree di contrattazione del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali la cui percentuale di rappresentatività, intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), risulti non inferiore al 4 per cento; con riferimento al contratto collettivo del personale della Regione, sono considerate tali, per entrambe le aree di contrattazione, le organizzazioni sindacali con un numero di deleghe non inferiore al 4 per cento del totale del personale sindacalizzato.

8. L'AReRaN sottopone all'autorizzazione della Giunta regionale l'ipotesi di accordo verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi medesima, nella sua interezza, rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione. L'AReRaN procede alla sottoscrizione dei contratti collettivi qualora i contratti medesimi siano sottoscritti nella loro interezza da organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali, e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione.

9. Fino alla costituzione delle RSU per la specifica area dirigenziale del personale delle autonomie locali e alla acquisizione dei relativi dati da parte dell'AReRaN, si terrà conto, ai fini della verifica della rappresentatività, del solo dato associativo, secondo la medesima percentuale minima di cui al comma 7.

10. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'AReRaN. A tal fine gli enti di cui all'arti-

colo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998 provvedono alla trasmissione dei dati relativi secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 47 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 396/1997. Per il controllo delle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe, l'AReRaN può avvalersi della collaborazione di uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998, ovvero degli organismi rappresentativi o associativi delle amministrazioni medesime.

11. I soggetti, le procedure e i limiti della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi regionali.

12. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, dopo il secondo comma, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2000, è aggiunto il seguente:

«Lo speciale compenso tuttora spettante all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale viene corrisposto annualmente e non può essere liquidato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.».

13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, lo speciale compenso previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge regionale 30/1968 per il patrocinio legale svolto sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, è dovuto esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione regionale si sia avvalsa delle prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Avvocato della Regione senza il concorso dell'attività dei dipendenti individuati dall'articolo 13 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

14. All'articolo 23 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ai commi 4 e 5 le parole «sentite le competenti Commissioni consiliari» sono sostituite dalle parole «sentita la competente Commissione consiliare».

15. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le parole «del 10 per cento del costo» sono sostituite dalle parole «del 50 per cento del costo».

16. In attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua slovena. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico sloveno in Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto degli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia-Ustanova Slovencev Furlanije Jiulijske Krajine ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della

attività della comunità slovena, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le competenze individuate dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituiti dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, ricadono in capo all'ente di cui al presente comma.

17. In attuazione della legge 482/1999 la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua tedesca. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico tedesco in Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto dei Tedeschi del Friuli-Venezia Giulia-Das Institut der Deutschsprachigen Bürger in Friaul Julisch Venetien ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della attività della comunità tedesca, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

18. L'anticipazione del finanziamento previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 10/1997, è concessa anche per i contributi previsti per le pubblicazioni periodiche ed i programmi d'informazione radiotelevisiva in lingua slovena.

Art. 17

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. Il Servizio dell'immigrazione costituisce lo strumento di attuazione della politica di programmazione regionale nell'ambito del settore dell'immigrazione coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia.

2. Al fine di cui al comma 1 il Servizio:

- a) elabora il Programma annuale degli interventi di politica attiva per i problemi dell'immigrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- b) esamina e approva, nell'ambito della programmazione annuale delle attività promosse dalle associazioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, e dagli Enti locali, quelle ammesse a contributo, il cui ammontare non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli interventi di particolare valore sociale possono essere finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- c) può attuare interventi progettuali direttamente o avvalendosi delle associazioni riconosciute e degli Enti locali ovvero sostenendone le attività e le iniziative promosse;
- d) esamina lo stato di attuazione dei programmi già definiti e ne verifica gli effetti indotti;
- e) assolve altri compiti eventualmente ad esso demandati dalla Giunta regionale, attinenti alla politica attiva nei confronti del problema degli immigrati, rifugiati, profughi e richiedenti asilo e nell'ambito della normativa statale in materia.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, gli Enti locali possono avvalersi di associazioni, enti ed istituzioni operanti nel privato sociale mediante la stipula di apposite convenzioni.

4. I finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono essere erogati, in via anticipata, nella misura dell'80 per cento.

Art. 18

(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 luglio 2000


ANTONIONE

ALLEGATO A (riferito all'articolo 11, comma 6)
Aggiunta degli allegati B e C alla legge regionale 30/1999

«ALLEGATO B (riferito all'articolo 12 bis)
Zona cinofila regionale di Premariacco
Scala 1:25.000»



«ALLEGATO C (riferito all'articolo 12 bis)
Zona cinofila regionale di Dandolo di Maniago
Scala 1:25.000»



NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– La legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, reca: «Riconoscimento dell'insediamento abitativo di Erto e Casso, formatosi nel territorio del Comune di Maniago e scissione del Comune di Erto e Casso.

– Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 («Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica nel territorio regionale»), come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, è il seguente:

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano agli enti locali beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)», come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.

2. Per l'anno 2000 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 2000 è determinato in lire 714.000 milioni, è disposta, per lire 19.000 milioni per le finalità di cui ai commi 32, 35 e 37 e per lire 695.000 milioni a titolo di:

a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4,

primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali.

4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono attribuite agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare del Friuli, in rapporto alle funzioni loro delegate dai Comuni ed anche per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 2000:

a) alle Province lire 123.695.088.850;

b) ai Comuni lire 552.423.165.250;

c) alle Comunità montane lire 17.329.451.140 di cui lire 8.664.725.570 accantonate sul fondo globale per il loro riordino;

d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.552.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 3, lettera b).

5. Le assegnazioni da attribuire alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite alle stesse per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, detratta la somma delle spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, nonché il doppio del gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI.

6. La quota dell'assegnazione di cui al comma 4, lettera a), corrispondente alla somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è assegnata alle Province per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.

7. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

a) un fondo di lire 545.923.165.250, da ripartire ai sensi dei commi 8, 9 e 10;

b) un fondo di lire 5.000 milioni, per far fronte a situazioni particolari; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

c) un fondo di lire 1.500 milioni da ripartire ai sensi del comma 19.

8. Le assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi del comma 7, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite agli stessi per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, detratta la somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione; al fine della determinazione dello spettante a ciascun Comune, le assegnazioni disposte per le finalità di cui al punto 1) della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1999, n. 2528, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/1999, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti l'anno 1999.

9. Una quota pari a lire 9.000 milioni del fondo di cui al comma 7, lettera a), è riservata al finanziamento degli interventi di competen-

za comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998. La predetta quota è ripartita tra i Comuni in modo proporzionale alle assegnazioni attribuite agli stessi ai sensi del comma 8.

10. La quota del fondo di cui al comma 7, lettera a), corrispondente alle spese sostenute dai Comuni per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è ripartita con i criteri di cui ai commi da 11 a 15.

11. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni delle assegnazioni di cui al comma 10, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Comuni capoluogo di provincia;

b) Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;

c) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;

d) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti;

e) Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti.

12. La quota di cui al comma 7, lettera a), individuata ai sensi del comma 10, è attribuita a ciascuna categoria di Comuni con un'incidenza percentuale uguale a quella calcolata sulle risorse assegnate ai Comuni per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, con riferimento alle attribuzioni dei Comuni stessi alle categorie di appartenenza per il 2000 come previste dal comma 11.

13. Le quote determinate per ciascuna categoria di Comuni, ai sensi del comma 12, sono assegnate ai Comuni secondo i seguenti criteri:

a) per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90 per cento in ragione della popolazione, per l'1 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

b) per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

c) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

d) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

e) per i Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.

14. *Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell'elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell'11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati.*

15. Per il calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

16. Qualora il trasferimento del personale ATA delle scuole avvenga dopo l'1 gennaio 2000, la detrazione prevista dai commi 5 e 8 è calcolata proporzionalmente al periodo dell'anno in cui il personale stesso è effettivamente trasferito allo Stato. La detrazione è effettuata in sede di erogazione dell'ultima rata dei trasferimenti. Le assegnazioni previste dai commi 6 e 10 sono erogate con l'ultima rata dei trasferimenti.

17. Per i Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché per le Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri Enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.

18. Per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi dei commi precedenti sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi di loro competenza, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 265/1999, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno.

19. *Al fine di garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle Amministrazioni comunali, l'Amministrazione regionale incentiva le forme associate e le unioni tra i Comuni ancorché non funzionali alla fusione delle municipalità medesime. I trasferimenti assegnati ai Comuni, determinati ai sensi dei commi precedenti, sono incrementati fino al 30 per cento, secondo i criteri e le priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i Comuni che deliberano di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione per la durata massima di quattro anni, sempre che la durata dell'unione sia fissata per un periodo non inferiore a nove anni. Per poter beneficiare della maggiorazione, i Comuni devono individuare almeno sette funzioni e/o servizi da esercitare congiuntamente, tra i quali devono essere obbligatoriamente ricompresi almeno quattro tra i seguenti: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico-manutentivo, ragioneria, tributi, commercio. I Comuni devono conferire all'unione, per l'espletamento dei suoi compiti, l'incremento dei trasferimenti loro assegnati. Qualora l'unione venga sciolta prima che siano trascorsi nove anni dalla costituzione, o qualora un Comune facente*

parte dell'unione receda prima del periodo indicato, i Comuni della disciolta unione, o quelli che recedono, subiscono una decurtazione dei trasferimenti correnti fino al 10 per cento, a partire dall'anno successivo, per un periodo temporaneo da definirsi, come pure i criteri per la determinazione della decurtazione stessa, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000. Le unioni dei Comuni possono presentare richieste distinte da quelle eventualmente presentate dai Comuni facenti parte dell'unione per ottenere contributi regionali previsti a favore degli Enti. Per le unioni dei Comuni costituite entro il 31 marzo 2000, i trasferimenti assegnati ai Comuni, ai sensi dei commi precedenti, sono incrementati fino al 30 per cento, anche per l'anno 2000, secondo i criteri e le priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate relative alla durata e alle funzioni e servizi da esercitare congiuntamente. Per poter fruire dell'incremento delle assegnazioni, i Comuni che abbiano costituito un'unione entro il 31 marzo 2000 devono adeguare, ove necessario, lo statuto dell'unione alle condizioni sopra indicate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. L'assegnazione è erogata entro il 31 ottobre 2000. Con la legge finanziaria del 2001 sono definiti gli stanziamenti relativi all'incentivazione delle unioni per la quale i fondi stanziati nel 2000 non siano stati sufficienti, nonché all'incentivazione di quelle che si costituiscono entro il 31 ottobre 2000; con deliberazione della Giunta regionale sono fissati altresì i criteri relativi alle modalità di gestione dei servizi affidati alle citate unioni.

20. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione tra più Comuni contigui, la modificazione delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei Comuni, sono stabilite con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, mediante referendum consultivo. L'istituzione di nuove Province, la modificazione delle circoscrizioni provinciali e della denominazione delle Province, sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, mediante referendum consultivo. Sino all'approvazione di una nuova legge regionale organica in materia di circoscrizioni comunali e provinciali, le procedure referendarie di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 trovano applicazione anche per le circoscrizioni provinciali.

21. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, la Regione favorisce ed incentiva, con priorità, ogni attività finalizzata alla fusione dei Comuni anche attraverso incentivi finanziari. A tal fine, la Giunta regionale deve predisporre apposito disegno di legge regionale qualora due o più Comuni manifestino formalmente la volontà di addivenire ad una fusione con apposita deliberazione adottata dai rispettivi Consigli comunali. I disegni e i progetti di legge aventi per oggetto la fusione di due o più Comuni, comunque presentati al Consiglio regionale, devono essere esaminati, al fine del giudizio di proponibilità e per la eventuale successiva sottoposizione a referendum consultivo, entro sessanta giorni dalla presentazione.

22. In coerenza con il principio della differenziazione nell'allocazione delle funzioni amministrative, con la legge regionale che dispone la fusione di Comuni, sono conferite al nuovo Comune ulteriori funzioni in considerazione delle mutate caratteristiche demografiche e territoriali.

23. La legge regionale che dispone la fusione di Comuni deve prevedere specifici incentivi finanziari e in particolare:

- a) un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto;
- b) assegnazioni straordinarie per i primi cinque anni successivi alla fusione;
- c) il finanziamento regionale di opere o infrastrutture di particolare rilievo ed interesse locale, che possano favorire lo sviluppo economico e sociale della zona;

d) la maggiorazione dei trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9/1997, di cui all'articolo 54 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e di cui alla legge regionale 10/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché assegnazioni di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

24. Per quanto riguarda i trasferimenti di cui al comma 23, lettera d), sono assicurati trasferimenti pari alla somma di quelli trasferiti ai singoli Comuni per l'anno precedente alla fusione, con una maggiorazione del 40 per cento.

25. Qualora la legge che dispone la fusione riguardi almeno un Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti oppure qualora dalla fusione derivi un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le assegnazioni straordinarie di cui al comma 23, lettera b), sono erogate per la durata di dieci anni e la maggiorazione di cui al comma 24 è elevata al 50 per cento.

26. In armonia con l'espressa volontà delle comunità locali, la legge regionale che dispone la fusione assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore delle comunità d'origine. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

27. Le assegnazioni alle Comunità montane sono attribuite in misura proporzionale all'ammontare delle assegnazioni attribuite a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, come modificato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 25/1999.

28. Per le finalità previste dai commi 3, lettere a) e b), e 4, è autorizzata la spesa di lire 686.335.274.430 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

29. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, le assegnazioni disposte, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 28, a favore delle Province devono, per l'anno 2000, intendersi autorizzate con vincolo di commutazione in entrata, sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, del relativo pagamento, sino all'importo massimo di lire 25.000 milioni, in misura corrispondente al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI.

30. Con riferimento all'anno 1999, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione relativa al medesimo anno corrispondente al gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 28 destinata alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza di lire 25.000 milioni, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bi-

lancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

31. Le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli sostengono a carico dei propri bilanci gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.

32. A titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, agli Enti di cui al comma 31 è attribuita un'assegnazione di lire 10.000 milioni per l'anno 2000. L'assegnazione è attribuita nella stessa misura di quella attribuita agli Enti medesimi nell'anno 1999, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 25/1999, ed è erogata in unica soluzione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1616 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

34. Nei Comuni interessati da flussi turistici o da particolari manifestazioni, attività e necessità, anche di carattere temporaneo e/o stagionale, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, è possibile procedere, attraverso particolari modalità di selezione improntate alla trasparenza e alla rapidità, all'assunzione di personale a tempo determinato.

35. Per le finalità previste dal comma 3, lettere a) e b), è assegnato a favore delle Province, per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente, un limite di impegno decennale di lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

36. Il limite di impegno di cui al comma 35 è assegnato per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia. L'assegnazione è erogata in unica soluzione.

37. Nell'ambito delle funzioni di propria competenza, le Amministrazioni comunali concorrono al perseguimento dell'obiettivo, finanziato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, di elaborare una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, mediante il coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze, considerati come coproduttori della sicurezza urbana. A tal fine le Amministrazioni comunali individuano le aree a rischio per la sicurezza dei cittadini ed elaborano piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio.

38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

39. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del

conto consuntivo di ciascun Ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti.

40. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.*

41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicata con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

– Il testo dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»), è il seguente:

Art. 8

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri

per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

– La circolare del Ministero della sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116, reca: «Iscrizione negli elenchi delle unità sanitarie locali».

– Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa. La Giunta regionale adotta gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 («Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), è il seguente:

Art. 16

(Altre norme contabili)

(omissis)

36. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, lettera b), della legge regionale 4/1999, per favorire la razionalizzazione e la riarticolazione delle funzioni dei Comuni, nonché in attesa di un complessivo e organico riordino del sistema delle autonomie del Friuli-Venezia Giulia, le unioni di Comuni sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi da 37 a 41. Alle stesse unioni si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, per quanto compatibili.

37. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza. I Comuni interessati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio, l'atto costitutivo, unitamente allo statuto dell'unione.

38. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione - garantendo la rappresentanza delle minoranze - oltre a indicare le funzioni da svolgere e le relative risorse. All'unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

39. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

40. Dopo la costituzione di una unione, altri Comuni contermini possono deliberare la propria adesione, mediante approvazione

dell'atto costitutivo e dello statuto, con le modalità di cui al comma 37.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 («Norme per l'edilizia scolastica»), è il seguente:

Art. 3

(Competenze degli enti locali)

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996 è il seguente:

Art. 9

(Trasferimento degli oneri)

(omissis)

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 («Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Composizione e Presidenza dei Consigli comunali)

1. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il comma 2.

2. *Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Province, i Consigli comunali e provinciali sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Nei Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione statutaria e nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.*

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 («Norme in materia di indennità agli amministratori locali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Indennità di carica dei vice sindaci, dei vice presidenti delle province, degli assessori comunali e provinciali e dei presidenti dei consigli comunali e provinciali)

1. Al vice sindaco nei comuni capoluogo di provincia e al vice presidente della provincia, spetta un'indennità di carica pari al 45 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Al vice sindaco, nei rimanenti comuni, spetta un'indennità di carica pari al 40 per cento di quella del sindaco.

2. Agli assessori nei comuni capoluogo di provincia e nelle province, spetta un'indennità di carica pari al 40 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Agli assessori nei rimanenti comuni spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella del sindaco.

3. Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali spetta un'indennità di carica pari al 35 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia; per i comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti, l'indennità di carica è fissata dal consiglio comunale nella misura massima del 35 per cento di quella del sindaco.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20 («Rimborso di oneri speciali a carico degli Enti locali territoriali e loro Consorzi»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli Enti locali territoriali e i loro Consorzi legittimamente sostengono, anche con il proprio personale assunto a tempo indeterminato, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza.

Al rimborso provvede l'Assessore regionale agli Enti locali, con propri decreti anche cumulativi, verso presentazione dei consuntivi delle spese erogate.

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 («Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie»), come modificato dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9/1999, è il seguente:

Art. 14

(Uso della grafia ufficiale friulana)

1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegna una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa.

2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti nella grafia ufficiale.

3. Nel territorio di cui all'articolo 5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.

– La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche».

– La legge 5 luglio 1995, n. 308, reca: «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione».

– Il testo dell'articolo 78 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 («Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»), è il seguente:

Art. 78 (Art. 39 Cod. Str.)

(Colori dei segnali verticali)

1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;

b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;

c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;

d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;

e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;

f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;

g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;

h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;

i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;

l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:

a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;

b) nere: sul giallo e sull'arancio;

c) gialle: sul nero;

d) blu o nere: sul bianco;

e) grigio: sul bianco.

4. I simboli sui colori di fondo devono essere:

a) neri: sull'arancio e sul giallo;

b) neri o blu: sul bianco;

c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;

d) grigio: sul bianco.

5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 15/1996, come sostituito dall'articolo 124, comma 4, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 13

(Grafia ufficiale della lingua friulana)

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo «La grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:

a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma «ts» con il segno «z»;

b) sostituzione del digramma «cu+vocale», nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma «qu+vocale».

3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale.

– Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 («Norme in materia di polizia locale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Formazione professionale)

1. La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

2. I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.

2 bis. La Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione «Scuola di polizia municipale», con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo.

3. La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamento è obbligatoria per tutti gli addetti ai servizi di polizia locale.

– Il testo dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), è il seguente:

Art. 10

(Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione)

(omissis)

5. Il documento tecnico è corredato di appositi prospetti che riportano le assegnazioni di fondi a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 14, le spese finanziate con il ricavo derivante da operazioni di mutuo, le spese finanziate con prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni ordinari regionali, le spese continuative e ricorrenti e, suddivisi per partite in relazione all'oggetto, gli accantonamenti a fondo globale rispettivamente di parte corrente e capitale.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 93 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come da ultimo sostituito dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 1/1995 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 93

1. Il Servizio elettorale:

a) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali;

b) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni comunali e provinciali;

b bis) cura la tenuta dell'anagrafe degli amministratori locali;

c) svolge attività di supporto e collaborazione con i Comuni e le Province per lo svolgimento di referendum consultivi locali;

d) cura la trattazione degli affari attinenti alle circoscrizioni e denominazioni locali ed alla toponomastica.

Note all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 95, della legge regionale 2/2000, è il seguente:

Art. 52

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio)

1. I Direttori di Servizio, di strutture equiparate a Servizio e di Servizio autonomo, nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanziaria ed amministrativa:

a) stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;

b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;

c) adottano i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;

d) adottano i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previsti dalla legge a carico del bilancio regionale;

e) provvedono agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale ed agli altri specificati con regolamento;

f) provvedono all'accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di competenza;

g) provvedono, previa diffida ad adempiere, entro un congruo termine, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento;

i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

l) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo;

l bis) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale, gli atti di assenso a cancellazione di iscrizioni di ipoteche prestate a favore della Regione

ne, nonché di loro restrizioni o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati.

2. I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio predispongono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di Servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51.

3. I Direttori dei Servizi autonomi adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale; ai medesimi spettano altresì le competenze, previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). In attesa della ridefinizione strutturale complessiva dei Servizi autonomi, i contratti stipulati dal Direttore del Servizio del Libro fondiario, del Servizio della statistica, del Servizio della caccia e della pesca e del Servizio delle attività ricreative e sportive, sono approvati, rispettivamente, dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale della programmazione, dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi e dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura. Il Direttore regionale della programmazione approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio per la benzina a prezzo ridotto e dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

3 bis. Ai Direttori dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, del Servizio del volontariato e del Servizio autonomo per i rapporti internazionali si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, rispettivamente al Segretario generale della Presidenza della Giunta, al Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali e al Capo di Gabinetto.

4. È abrogato l'articolo 246 della legge regionale 7/1988, fatto salvo il disposto dell'articolo 78.

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), è il seguente:

Art. 15

(Gestioni fuori bilancio della Regione)

1. Con legge regionale possono essere autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

- a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contributi da parte degli associati;
- b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contributi regionali e da rientri;
- c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
- d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione ad esigenze specifiche di maggior celerità dei meccanismi di erogazione della spesa pubblica.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

Note all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 («Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna»), è il seguente:

Art. 2

(Determinazione delle zone omogenee)

Agli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani del Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati ed una Commissione di quindici Consiglieri regionali, nominata dal Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso modo si provvede per la riadozione o correzione delle delimitazioni, eventualmente già eseguite dalle Commissioni censuarie in base all'articolo 12 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Si prescinde dal parere del Consiglio comunale, quando esso non sia pervenuto alla Presidenza della Giunta regionale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della richiesta al Sindaco del Comune interessato.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)», come da ultimo modificato dall'articolo 6, commi 208, 209, 210 e 211, della legge regionale 2/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Finanziamenti a favore del progetto montagna)

1. È costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per il finanziamento di interventi di sviluppo socio-economico, in particolare rivolti al sostegno delle attività economiche e alla creazione di nuova occupazione, nei territori dei Comuni compresi nelle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina-Meduna, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina e Livenza, così come ridefiniti dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Gli interventi di cui al comma 1 attuano:

a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;

b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali;

b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutti i territori montani della regione;

b ter) aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie;

b quater) interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da sostenersi con le risorse trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.

2 bis. Ai soli fini di cui al comma 2, lettera b quater), il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna finanzia gli interventi ricadenti in tutto il territorio montano della regione.

3. La Giunta regionale approva il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi di cui al comma 2 gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

4. La Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale di cui al comma 3, sia per gli interventi la cui realizzazione sia affidata direttamente all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo.

4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l'Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio di cui al comma 6, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari residenti ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

b) frazioni di comuni che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. 412/1993;

c) comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. 412/1993 individuati annualmente con decreto del Ministro;

d) frazioni di comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. 412/1993 individuate annualmente ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, gli enti locali interessati sono altresì tenuti a comunicare il provvedimento relativo all'individuazione delle frazioni non metanizzate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro il 30 settembre di ogni anno.

4 ter. (abrogato).

4 quater. (abrogato).

5. Il Fondo è alimentato mediante:

a) finanziamenti regionali definiti annualmente con la legge finanziaria;

b) finanziamenti assegnati dallo Stato per gli interventi in favore delle zone montane;

c) finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti statali per l'attuazione di programmi e progetti comunitari;

d) ogni altra eventuale entrata.

6. Il Fondo è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, che cura anche il coordinamento con le iniziative per l'attuazione di programmi e progetti comunitari.

7. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo.

8. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono essere indette conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, alle quali partecipano le Direzioni regionali interessate per acquisirne pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nelle conferenze e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.

9. Fermo restando quanto stabilito dal comma 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni,

pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione degli interventi.

9 bis. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, i consorzi fra enti locali, le Università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

9 ter. I beneficiari dei finanziamenti erogati dal Fondo, qualora non diversamente disposto, possono presentare ai fini della rendicontazione della spesa copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario o del legale rappresentante, in caso di società, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

9 quater. Il servizio cui è affidata la gestione del Fondo può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.

10. Per le finalità previste dal comma 1, ai sensi del comma 5, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

11. Al fine di consentire la realizzazione di un programma straordinario di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei polituristici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché per la loro dismissione ed il relativo ripristino ambientale, per interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all'esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, l'Amministrazione regionale è autorizzata, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma stesso, contenente anche la graduatoria dei Comuni per le priorità di investimento nei poli turistici invernali, a sottoscrivere nell'anno 1997 nuove azioni della «Promotur Spa».

12. La sottoscrizione delle nuove azioni della «Promotur Spa» è effettuata in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla società medesima.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni nell'anno 1997 a carico del capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

14. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla «Promotur Spa» contributi pluriennali, per una durata massima di venti anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 11.

15. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 14.

16. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

17. Al fine di consentire alla «Promotur Spa» di stipulare i mutui di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni.

18. La domanda di concessione della garanzia è corredata:

a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della «Promotur Spa» con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della «Promotur Spa» dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

19. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni per l'anno 1998, con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2017 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 17 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

– Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 («Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»), è il seguente:

Art. 2

(Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno)

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.

3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'articolo 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A.

4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.

– Il testo dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 («Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»), come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999, è il seguente:

Art. 8

(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)

(omissis)

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

(omissis)

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

(omissis)

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

(omissis)

– Il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 reca «Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412».

– La comunicazione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994 reca «Orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale».

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale»), è il seguente:

Art. 8

(Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di contributi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento per acquisto o ristrutturazione di immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'Ufficio regionale che ha concesso il contributo.

2. Ai beneficiari di cui al comma 1, nei casi non previsti dal medesimo comma, è consentito di presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 («Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani»), è il seguente:

Art. 16

(Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio 1994, al fine di predisporre uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

– Il testo dell'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 117

(Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici)

1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.

(omissis)

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 1991, n. 193/Pres., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 93 del 20 luglio 1991, reca «Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti».

Note all'articolo 4

– Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») reca: «Accesso ai documenti amministrativi».

– Il testo dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 («Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»), è il seguente:

Art. 14

1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale dagli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

Note all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 («Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»), come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 bis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di *privati e imprese* i cui beni immobili, mobili e mobili registrati siano distrutti o danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero da parte dello stesso Assessore, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai Comuni, esclusivamente per i danni subiti dal proprio patrimonio edilizio, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui allo stesso comma 1.

2. Sono equiparati ai beni mobili ed immobili distrutti quelli irrimediabilmente danneggiati, per i quali non vi siano possibilità di ripristino.

3. Sono esclusi dai benefici contributivi i danni provocati da eventi calamitosi di tale entità, gravità ed estensione da rendere necessaria una complessa opera di ricostruzione di intere parti del territorio regionale e dei suoi centri abitati, per la quale si debbano predisporre specifici strumenti normativi di intervento.

4. I contributi sono finalizzati ad assicurare alle popolazioni colpite il ripristino di normali condizioni di vita, nonché a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive.

– Il testo dell'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986, come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 ter

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso.

2. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 bis i Comuni, i soggetti privati e le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché gli esercenti le professioni e le attività artistiche, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo 32 bis danni ai beni di loro proprietà nei Comuni individuati ai sensi dall'articolo 32 sexies.

3. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, mobili e mobili registrati, *in proprietà dei privati e delle imprese alla data dell'evento calamitoso*. I beni mobili per i quali si può procedere all'erogazione dei contributi *a favore dei privati* sono solo quelli essenziali per la vita, con esclusione dei beni voluttuari. La nozione dei beni mobili essenziali per la vita è definita con il regolamento previsto dall'articolo 32 sexies.

4. Qualora i beni appartengano in comproprietà a più titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo. Il comproprietario richiedente agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti.

– Il testo dell'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 quater

1. I contributi vengono concessi ai privati *e ai Comuni* danneggiati dagli eventi calamitosi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:

a) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti, o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;

b) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati che siano stati danneggiati;

c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati;

d) *beni immobili costituenti il patrimonio edilizio di proprietà dei Comuni delimitati;*

e) beni immobili di soggetti non residenti nei Comuni delimitati;

f) beni mobili e mobili registrati di soggetti non residenti nei Comuni delimitati.

2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale nelle misure di seguito indicate:

a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo *e per i beni immobili dei Comuni, indicati al comma 1 bis dell'articolo 32 bis* che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino, il contributo è pari alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadro non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati *e*

per i beni immobili danneggiati costituenti il patrimonio edilizio dei Comuni, nonché per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, è assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies;

c) per i beni mobili ed i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, il contributo è erogato nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies.

3. Le disposizioni attuative per la concessione dei contributi ai Comuni danneggiati sono definite con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. I contributi ai privati danneggiati sono assegnati ed erogati dai Comuni territorialmente interessati, secondo le disposizioni previste dal presente Capo.

5. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 9/1999, trasferisce ai Comuni le risorse necessarie alle erogazioni ai privati.

6. I Comuni provvederanno a trasmettere al gestore del Fondo regionale per la protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, nonché a riaccreditare al Fondo stesso le eventuali risorse residue.

7. Le procedure di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti dal presente articolo sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 32 sexies.

Note all'articolo 6

– La legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, reca: «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico».

– Il testo dell'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 («legge quadro in materia di lavori pubblici»), è il seguente:

Art. 16

(Attività di progettazione)

(omissis)

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994, come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, è il seguente:

Art. 4

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

(omissis)

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veri-
tieri.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 («Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali»), è il seguente:

Art. 5

(Istituzione del sistema informativo regionale sugli appalti)

1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.

2. L'accesso telematico alle informazioni è libero e avviene senza alcun aggravio di costi per l'utente.

3. È fatto obbligo a tutti gli Enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia nonché ai concessionari ed alle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate dal regolamento.

4. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana un apposito regolamento applicativo del presente articolo.

– Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 46/1986, come da ultimo modificato dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 18

(Termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni)

Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in mesi 24 per il loro inizio e in mesi 36 per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

Eventuali proroghe o fissazione di termini diversi da quelli di cui al primo comma, sono concesse solo per motivate circostanze:

a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

b) da parte dell'organo che approva il progetto esecutivo nel caso di opere di competenza della Regione;

c) nelle altre ipotesi, dall'organo che esercita istituzionalmente il controllo sugli atti dell'ente interessato o dal Presidente del Comitato di controllo, quando trattasi di opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Spetta, altresì, agli organi di cui sopra la fissazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al primo comma.

Nelle stesse forme e modi di cui ai commi precedenti sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti alla data in cui divengono efficaci, ai sensi di legge, le deliberazioni di approvazione dei relativi progetti esecutivi, anche quando non ricorre la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero, di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

– Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 («Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi»), come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, è il seguente:

Art. 12

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 46/1986, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/1996, è il seguente:

Art. 44

(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano per le opere già ammesse a finanziamento regionale con formale provvedimento di concessione del contributo, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga al disposto del precedente comma, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi sia stata l'emissione del provvedimento formale di concessione, ma non si sia proceduto ancora ad alcuna erogazione dello stesso, il beneficiario può chiedere alla competente Direzione regionale, con istanza che dovrà pervenire comunque prima dell'emissione del provvedimento di erogazione, l'applicazione delle modalità di finanziamento previste dalla presente legge, previa modifica del provvedimento concessorio.

Per le pratiche contributive di cui al primo comma è fatto obbligo agli enti beneficiari di far pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori principali, la documentazione necessaria affinché il suddetto organo tecnico possa addivenire alla determinazione defini-

tiva della spesa da ritenersi ammissibile a contributo. Le spese non documentate entro l'anzidetto termine sono escluse dalla spesa ammissibile.

Il termine di dieci anni dianzi indicato decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lavori già ultimati alla medesima data.

A favore degli enti beneficiari di contributi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, i quali abbiano portato a compimento i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge e dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i benefici contributivi concessi. Nei casi in cui, all'anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati, pur essendo già scaduti i termini stabiliti, gli enti beneficiari dovranno presentare all'organo concedente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale dovranno portarli a compimento, pena la revoca dei contributi concessi o la loro cancellazione dal conto patrimoniale.

Sono comunque fatte salve le disposizioni previste dalle leggi regionali di settore che prevedono modalità di erogazione dei finanziamenti più favorevoli di quelle contenute nella presente legge.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 («Disposizioni varie in materia di competenza regionale»), è il seguente:

Art. 9

(Proroga del termine di cui all'articolo 44 della legge regionale 46/1986 in materia di opere pubbliche)

1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è prorogato al 30 giugno 1999.

– Il testo dell'articolo 39 bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 («Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»), come inserito dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39 bis

(Norma di sanatoria per i beneficiari di contributo decaduti)

1. Coloro i quali, avendo richiesto l'autorizzazione assessorile a vendere l'alloggio oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 39 della presente legge, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, hanno proceduto all'alienazione dello stesso prima del rilascio dell'autorizzazione medesima, successivamente intervenuta, ovvero dopo i termini stabiliti con il provvedimento di autorizzazione, non sono tenuti - in via di sanatoria - alla restituzione dei contributi percepiti disposta con il provvedimento di revoca.

– Il testo dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, è il seguente:

Art. 113

(Erogazione anticipata dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi dei precedenti articoli 85, 88, 89 e 90 può aver luogo, su istanza degli operatori, anche prima della scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori nonché del contratto condizionato di mutuo stipulato con istituto di credito o ente autorizzato per importo corrispondente o maggiore a quello per cui viene concesso il contributo. Non spetta l'erogazione anticipata della semestralità di contributo nel semestre di scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo.

2. Nel caso in cui si abbia erogazione anticipata del contributo regionale ai sensi del comma 1, fermo restando che la durata del contributo non può essere superiore a quella del mutuo stesso, nel periodo finale di ammortamento del mutuo resta a carico del mutuatario l'intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta dal contributo.

3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IACP - fermo restando che gli oneri di prefinanziamento e/o preammortamento del mutuo sono a carico dell'operatore - in sede di stipulazione delle convenzioni si deve tener conto dei benefici conseguenti all'anticipata erogazione delle semestralità di contributo ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.

4. L'anticipata erogazione non può eccedere sei semestralità di contributo.

– Il testo dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 («Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni»), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 ter

L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed «una tantum» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

I contributi «una tantum» sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi.

La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell'area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiore al 7% di tale costo.

Le domande di concessione dei contributi, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 1986, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.

Alla concessione e all'erogazione dei contributi provvede il Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, ed ammesse a godere dei finanziamenti della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali opere le Amministrazioni provinciali, enti delegati, non possono addivenire alla determinazione definitiva

dei contributi concessi in carenza della relativa documentazione di spesa. In tali casi la spesa ammissibile in via definitiva a contributo viene determinata sulla base di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il costo dell'opera realizzata e la conformità della stessa al progetto a suo tempo approvato, corredata di uno stato di consistenza dell'opera redatto da un tecnico abilitato.

– Il testo dell'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989)»), come da ultimo sostituito dall'articolo 63 della legge regionale 29/1990, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Edilizia pubblica e di pubblico interesse (programma 1.4.2.))

(omissis)

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e agli istituti autonomi per le case popolari contributi annui costanti, *nella misura massima del 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.*

(omissis)

– La legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, reca: «Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo».

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 44/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 38/1996, è il seguente:

Art. 2

(Trasferimento all'IACP dell'Alto Friuli e gestione degli alloggi)

1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà, all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli.

2. Gli alloggi trasferiti in proprietà ai sensi del comma 1, vengono direttamente gestiti dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari dell'Alto Friuli, in regime di edilizia sovvenzionata, fatte salve le speciali disposizioni previste dagli articoli seguenti.

– La legge 6 marzo 1976, n. 52, reca: «Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato».

– Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 9/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65

(Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie)

1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato

e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale locati per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi locati ai sensi della legge regionale 2/1971.

3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.

3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.

4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.

5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.

7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.

8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati né locati, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.

9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole «retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi» sono sostituite con le seguenti «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

– La legge 4 marzo 1952, n. 137, reca: «Assistenza a favore dei profughi».

– Il testo dell'articolo 9, commi 9 e 10, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998), come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, è il seguente:

Art. 9

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti pubblici locali)

(omissis)

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» di lire 20 milioni cadauno, ai locatari degli immobili posti in vendita, per favorirne l'acquisizione in proprietà, al fine di fronteggiare la grave situazione alloggiativa derivante dalla massiccia dismissione del patrimonio immobiliare di enti assicurativi e previdenziali. Sono equiparati, in via transitoria, ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, coloro che, essendo stati locatari, hanno già acquistato l'alloggio, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva al 28 gennaio 1997. I contributi di cui al presente comma sono erogabili anche con riferimento alla vendita

frazionata degli alloggi da parte dei soggetti acquirenti di cui all'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.

10. All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 («Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali»), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9/1999, è il seguente:

Art. 8

(Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni)

1. In attesa del recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, nonché i concessionari e le società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, hanno facoltà di procedere all'affidamento degli appalti di opere pubbliche, mediante trattativa privata, nei seguenti casi:

a) qualora si proceda ad affidare appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, nei casi in cui è ammessa la procedura negoziata dall'articolo 7 della direttiva del Consiglio 93/97/CEE del 14 giugno 1993 e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva;

b) qualora si proceda ad affidare appalti di importo non superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa:

1) nei casi previsti dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

2) nei casi in cui si tratti di appalti di importo non superiore a 1.500.000 ECU.

2. L'affidamento degli appalti di cui al comma 1, lettera b), avviene a seguito di gara informale alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, ai sensi della vigente normativa, per i lavori oggetto dell'appalto.

– Il testo dell'articolo 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 («Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»), è il seguente:

Art. 31

(Appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP)

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affi-

dare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di euro, la percentuale è fissata al 40%;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà.

2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

3. A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.

– Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 («Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale»), è il seguente:

Art. 20

(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in materia di esclusione di offerte anomale)

1. All'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.».

– Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 33

(Validità temporale e varianti)

1. Il PRGC entra in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:

a) della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 32, comma 6;

b) della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 8;

c) dell'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 9;

c bis) della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 32 bis, comma 4.

2. Il PRGC ha valore a tempo indeterminato e può essere variato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarlo ed integrarlo ovvero quando sia prescritto da norme o piano sovraordinati. In tale caso le

procedure di formazione ed approvazione sono quelle seguite per la formazione, adozione ed approvazione del piano stesso.

2 bis. Per esigenze connesse alla struttura dello strumento urbanistico generale possono essere ridisciplinate le aree oggetto di piano di lottizzazione convenzionata, le cui opere di urbanizzazione non siano state realizzate nel termine previsto dalla convenzione.

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. («Revisione degli standard urbanistici regionali») è pubblicato sul supplemento straordinario n. 18 del 15 maggio 1995 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 10 maggio 1995.

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. («Approvazione del Piano urbanistico regionale generale») è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 92 del 2 ottobre 1978.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 («Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna»), è il seguente:

Art. 2

(Determinazione delle zone omogenee)

Agli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani del Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati ed una Commissione di quindici Consiglieri regionali, nominata dal Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso modo si provvede per la radozione o correzione delle delimitazioni, eventualmente già eseguite dalle Commissioni censuarie in base all'articolo 12 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Si prescinde dal parere del Consiglio comunale, quando esso non sia pervenuto alla Presidenza della Giunta regionale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della richiesta al Sindaco del Comune interessato. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

– Il testo dell'articolo 94 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 26, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 94

(Concessione gratuita)

1. Il contributo di cui all'articolo 90, comma 1, non è dovuto:

- a) per le opere agricole da realizzarsi in zona agricola;
- b) per le residenze in zona agricola in funzione della conduzione del fondo e per le esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A e B;
- d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali;
- e) per ampliamenti di edifici unifamiliari in misura complessiva non superiore al venti per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo;
- f) per la realizzazione di impianti pubblici, attrezzature e opere pubbliche;

g) per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale, in quanto soddisfacenti ad un interesse della collettività e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori;

h) per le attrezzature sportive da realizzare da privati in zona a tale fine destinata dallo strumento urbanistico vigente;

i) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

l) per la realizzazione di parcheggi privati;

m) per gli interventi di cui all'articolo 66.

– Il testo dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 («Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura»), è il seguente:

Art. 12

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle Regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della Regione che la presiede.

– La legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, reca: «Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale».

– Il testo dell'articolo 18 del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 («Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»), è il seguente:

Art. 18

Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente.

La firma deve essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato.

Firmato il disciplinare, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze, promuove il decreto reale o emette il decreto ministeriale di concessione.

– Il testo dell'articolo 40 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 («Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»), è il seguente:

Art. 40

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o della energia con essa prodotta.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.

Note all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218 («Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali») è il seguente:

Art. 2

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.

5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorché nazionalizzati, qua-

lora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello spedite, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

– Il testo degli articoli 6, 9 e 14 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 («Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina»), è il seguente:

Art. 6

(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

1. Presso la Direzione regionale della sanità è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, le cui finalità rientrano fra quelle previste dalla presente legge.

Art. 9

(Strutture di ricovero e custodia)

1. I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative o di cooperazione, la custodia ed il mantenimento dei cani, ai sensi dell'articolo 7, presso strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati.

2. A tali scopi possono essere utilizzati i canili di cui all'articolo 84 del D.P.R. n. 320/1954, previo adeguamento ai requisiti richiesti ai sensi del comma 5.

3. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento devono essere dotate dei medesimi requisiti strutturali e funzionali indicati nel comma 5.

4. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Unità sanitaria locale attraverso il Settore veterinario.

5. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di organizzazione dei relativi servizi sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente ed un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.

6. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

- a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal D.P.R. n. 320/1954;
- b) ricovero e custodia provvisoria dei cani catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento agli eventuali richiedenti;
- c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà;
- d) ricovero e custodia permanente dei cani in caso di rinuncia dei proprietari e dei detentori o quando non sia possibile il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- e) servizi di assistenza veterinaria.

Art. 14

(Vigilanza e sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.

2. Per la violazione alle disposizioni degli articoli 7 e 8, comma 6, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

3. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3) della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, i Comuni, secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale n. 1/1984.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 39/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Divieto di abbandono degli animali)

1. È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.

2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

3. Copia della comunicazione corredata dagli estremi della scheda segnaletica è trasmessa dall'Unità sanitaria locale al Comune e alle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 ed aventi sede nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria medesima per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzie di buon trattamento.

4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 3 e 4 a spese del proprietario o detentore e successivamente restituiti allo stesso. Ove il proprietario o il detentore risultino sconosciuti, o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari ai sensi dei commi 2 e 3; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 43/1981, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'articolo 9 dei cani detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

5 bis. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari provvedono al censimento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

5 ter. La cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà può essere affidata alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 6, previa istanza ai Comuni competenti per territorio e su formale incarico dei medesimi. Agli interventi di carattere sanitario provvedono i Servizi veterinari delle

Aziende per i servizi sanitari mediante personale proprio o convenzionato.

5 quater. Alle spese derivanti dalle attività di cui al comma 5 ter provvedono i Comuni con i proventi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 14.

5 quinquies. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio e gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco possono essere trasferite in altro sito idoneo.

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 39/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Contributi)

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 9, comma 1, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Province, ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni contribuiti in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres. («Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina») è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 106 del 21 agosto 1991.

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres. («Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 recante «Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina»») è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 29 novembre 1995.

– La legge 26 luglio 1996, n. 26, reca: «Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo».

– La legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, reca: «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori».

– La legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, reca: «Disciplina degli asili-nido comunali».

– Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 («Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza»), è il seguente:

Art. 21

(Indennizzo forfettario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR)

1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai Direttori generali, ai Direttori amministrativi ed ai Direttori sanitari che provengono da fuori Regione, un indennizzo forfettario in relazione alle spese sostenute e ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i predetti sono nominati.

2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma 1, l'indennizzo forfetario spetta anche al Direttore generale ed ai Direttori delle strutture operative e di Servizi di supporto dell'Agenzia regionale della Sanità, nominati con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la misura dell'indennizzo di cui al comma 1.

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 («Disposizioni sul servizio farmaceutico»), come sostituito dall'articolo 3, comma 58, della legge regionale 2/2000, è il seguente:

Art. 10

(Misura dell'indennità di residenza)

1. L'indennità di residenza, prevista dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221, e 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, rientranti in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, o in zone classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, è fissata nelle seguenti misure:

- a) lire 25 milioni annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) lire 20 milioni annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- c) lire 15 milioni annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
- d) lire 10 milioni annue per popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti.

2. Per le farmacie rurali, ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non rientranti in zone montane o depresse, l'indennità di residenza è ridotta del 20 per cento rispetto alle misure indicate nel comma 1.

3. Qualora il volume d'affari, ai fini IVA, relativo all'anno precedente a quello di riferimento, superi l'importo di lire 300 milioni, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è determinata operando le seguenti riduzioni percentuali per scaglioni:

- a) da lire 300.000.001 fino a lire 400.000.000, 30 per cento;
- b) da lire 400.000.001 fino a lire 500.000.000, 40 per cento;
- c) da lire 500.000.001 fino a lire 600.000.000, 50 per cento.

4. Non spetta alcuna indennità quando il suddetto volume d'affari superi l'importo di lire 600 milioni.

5. La misura dell'indennità di residenza è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.

6. Qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, la rispettiva indennità viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi dell'ammontare annuo spettante non tenendo conto delle frazioni di mese inferiori a sedici giorni.

7. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende per i servizi sanitari entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

– La legge 8 marzo 1968, n. 221, reca: «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali».

– Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 («Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica»), è il seguente:

Art. 39

(Commissioni per il servizio farmaceutico)

Ai compiti previsti dall'articolo 118 primo comma, della presen-

te legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:

- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da due funzionari amministrativi dell'Unità sanitaria locale;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne formulate dall'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

– Il testo dei commi 4, 5, 6, 7, 8 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»), come modificato dai commi 18 e 19 del presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interventi di politica sociale)

(omissis)

4. A decorrere dall'1 gennaio 1999 è istituito il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati.

5. Per l'anno 1999 il Fondo sociale regionale di cui al comma 4 è destinato, in via transitoria, al finanziamento delle spese derivanti dalla gestione dei servizi di cui al comma 7. A decorrere dall'1 gennaio 2000 il fondo è destinato alla copertura delle spese relative alla generalità delle funzioni di assistenza sociale; da tale data affluiscono al fondo stesso tutte le risorse finanziarie destinate dalla vigente legislazione al finanziamento della gestione dei servizi socio-assistenziali.

6. Con regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1999 sono disciplinate le modalità di utilizzazione, a decorrere dall'1 gennaio 2000, del Fondo sociale regionale in conformità ai seguenti principi:

a) individuazione dei Comuni singoli e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni quali unici destinatari delle risorse in quanto titolari delle funzioni di assistenza sociale;

b) ripartizione delle risorse sulla base del parametro della popolazione residente pesata per fasce d'età, tenendo altresì conto delle caratteristiche del territorio e del bisogno assistenziale e riservando una quota del Fondo di cui alla lettera a) al mantenimento e al riequilibrio dei servizi mediante finanziamento differenziato, al fine di eliminare differenze di trattamento per gli assistiti dai servizi di assistenza sociale di Comuni diversi, e una quota del Fondo medesimo all'attuazione degli interventi relativi alle funzioni trasferite ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30/1995;

c) regolazione fra i Comuni singoli o gli Enti gestori delle spese per le prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti negli ambiti territoriali nei quali usufruiscono delle prestazioni.

7. A valere sul Fondo sociale regionale per l'anno 1999 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e agli Enti gestori contributi in relazione ai seguenti servizi ed interventi gestiti dai medesimi:

a) servizi ed interventi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni,

ivi comprese le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, della medesima legge;

b) iniziative ed azioni positive in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, di cui agli articoli 18, 19 e 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10;

c) progetti pilota tesi ad espandere l'accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e qualificazione professionale delle donne, di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;

d) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico, attività integrativa di valenza socio-educativa e modalità individuali di trasporto a favore delle persone handicappate, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni;

e) gestione e manutenzione ordinaria degli asili-nido e aggiornamento del personale dei medesimi di cui agli articoli 23 e 19 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni;

f) trattamenti accessori incentivanti corrisposti dagli Enti gestori e dalle Province ai responsabili e ai coordinatori del servizio sociale dei Comuni e, rispettivamente, agli assistenti sociali con compiti di coordinamento, programmazione e sperimentazione in materia socio-assistenziale, di cui all'articolo 41 quater, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32.

8. La ripartizione dei fondi di cui al comma 7 è effettuata in conformità ai principi di cui al comma 6, lettera b), assicurando comunque finanziamenti idonei a garantire prioritariamente il mantenimento dei servizi già assicurati e la prima attuazione della legge regionale 10/1998.

(omissis)

12. In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono apportate le seguenti modifiche normative:

a) all'articolo 1 della legge regionale 51/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30/1995, il comma 2 è abrogato;

b) nell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 32/1987 e successive modifiche ed integrazioni, il primo periodo e la parola «anche» del secondo periodo sono soppressi;

c) nell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 32/1987, le parole «fino alla percentuale massima del 70 per cento» e l'ultimo periodo sono soppressi.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 («Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore»), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12, della legge regionale 4/1999, e ulteriormente modificato dal comma 19 del presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione di servizi in regime di convenzione)

1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70:

a) Unione italiana ciechi (UIC);

b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);

c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);

d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);

e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);

f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. (Abrogato).

3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4.

4. Le funzioni attribuite ai Comuni sono svolte nell'osservanza di uno specifico atto d'indirizzo e coordinamento deliberato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate; le domande degli aventi diritto sono inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella Regione, delle associazioni medesime.

5. A decorrere dal 1996 le domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.

6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali.

Note all'articolo 8

– La legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16, reca: «Interventi regionali a tutela del talento atletico».

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)»), come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 2/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e delle attività ricreative e sportive)

1. (Abrogato).

2. (Abrogato).

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 5224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale

10/1982, il precitato capitolo 5344 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

8. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

9. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5439 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale «Città di Gorizia» un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per far fronte alle spese di gestione e per l'attuazione dell'attività istituzionale.

11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio dei revisori dei conti e della relazione del Presidente, sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio 1997.

13. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo pluriennale, per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che gli enti interessati stipulano per la realizzazione di impianti sportivi natatori. *Nel caso di intervento in project financing, il contributo viene concesso a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, indipendentemente dalla assunzione del mutuo.*

14. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 13.

15. *Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 13 devono essere presentate entro il trenta giugno al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredate di una relazione illustrativa dell'opera e del relativo preventivo di spesa.*

16. Il Direttore del Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, con proprio decreto, dispone la concessione del contributo sulla base del parere del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della Federazione italiana nuoto, espresso tenuto conto degli impianti natatori già esistenti sul territorio e del relativo bacino di utenza. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale ed interessi.

17. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzato nell'anno 1997 il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 6138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 («Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi»), è il seguente:

Art. 4

(Concessione per la realizzazione e per la gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità)

1. Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, possono procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:

a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori; il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili;

b) con la previsione in capo al concessionario dell'obbligo del versamento di una parte dei profitti qualora gli introiti siano elevati per la presenza di un'utenza molto ampia; modalità e termini per il versamento sono disciplinati nel contratto di concessione.

4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a tali presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e, in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

5. L'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredata degli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.

6. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) il prezzo di cui al comma 3, lettera a);

b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- g) le eventuali proposte di variante di progetto preliminare;
- h) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

7. I lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Alle licitazioni private per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione sono invitati i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

9. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni dell'articolo 44, commi 2 e 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, limitando a un minimo di 3 e a un massimo di 10 il numero dei concorrenti.

10. I capitolati speciali d'appalto e il bando di gara per l'affidamento in concessione di opere pubbliche o di pubblica utilità indicano l'ordine di importanza degli elementi variabili da considerare, di cui al comma 6.

Note all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 («Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua interventi di politica del lavoro volti alla crescita economica e sociale della comunità.

2. La presente legge disciplina gli interventi in materia di politica attiva del lavoro, nonché le funzioni delegate con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 « Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro».

3. *Le funzioni in materia di politica attiva del lavoro, le funzioni in materia di collocamento ed avviamento al lavoro e servizi all'impiego, nonché quelle in materia di formazione professionale sono svolte dalla Regione in modo integrato al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.*

4. La Regione persegue azioni per il monitoraggio e il controllo del lavoro transfrontaliero, promuovendo apposite iniziative nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 47 dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché delle disposizioni vigenti in materia di accordi transfrontalieri.

– Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 1/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 (Sedi)

1. L'Amministrazione regionale mette a disposizione dell'Agenzia i beni immobili e mobili e i servizi necessari per il funzionamento delle strutture centrali e degli Uffici, *nonché provvede al reperimento delle sedi occasionali e isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa e alle spese di funzionamento ad esse connesse.*

1 bis. L'Agenzia provvede alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica, ad eccezione di quelle relative al personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività corsuali del settore turistico-alberghiero.

2. In attesa dell'approvazione della legislazione regionale attuativa della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, i locali necessari per il funzionamento degli Uffici e degli eventuali recapiti sono forniti gratuitamente dai Comuni ove hanno sede gli Uffici medesimi, sulla base di un'apposita convenzione con la Regione. *Al fine di garantire la migliore funzionalità degli Uffici, in caso di difficoltà dei Comuni a fornire locali idonei in tempi congrui, la Regione può mettere a disposizione locali in immobili già appartenenti al patrimonio dell'IRFoP ad essa trasferiti e non necessari per i propri fini istituzionali, ovvero provvedere, per tali finalità, all'acquisizione di locali nell'ambito di programmi comunitari in funzione della realizzazione di interventi di settori previsti dai programmi medesimi.* I Comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali partecipano agli oneri finanziari di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, secondo criteri di proporzionalità riferiti al rispettivo peso demografico.

– Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 1/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29 (Competenze)

1. L'Agenzia persegue gli obiettivi di politica attiva del lavoro della Regione, e in particolare:

- a) elabora ed adotta il Programma e i regolamenti attuativi;
- b) esercita le funzioni delegate alla Regione in materia di collocamento ed avviamento al lavoro ed attua gli interventi programmati;
- c) partecipa agli European Employment Services (Servizi europei dell'occupazione - EURES) istituiti con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 22 ottobre 1993;

d) attua iniziative di informazione ed orientamento professionale e del lavoro con particolare riferimento ai soggetti in difficoltà occupazionale;

e) provvede all'osservazione e al monitoraggio del mercato del lavoro svolgendo indagini statistiche e rilevazioni strumentali alla programmazione degli interventi;

f) collabora con le competenti strutture regionali per l'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni del Programma;

f bis) provvede all'attuazione dei corsi di formazione professionale nel settore turistico-alberghiero individuati dal piano regionale per la formazione professionale;

g) concede le indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI.

2. L'Agenzia svolge altresì i compiti attribuiti alle Agenzie per l'impiego dalla legislazione statale vigente all'1 gennaio 1997.

– Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 1/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 (Competenze del Comitato)

1. Il Comitato adotta le deliberazioni concernenti:

- a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo;
- b) il Programma e i regolamenti di attuazione;
- c) gli atti previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

- d) i regolamenti interni;
- e) l'autorizzazione, anche in via permanente, alla stipulazione di contratti;
- f) gli atti di indirizzo già attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego;

f bis) le proposte per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di formazione professionale ai fini del loro inserimento nel piano regionale per la formazione professionale;

- g) l'approvazione di progetti di formazione e lavoro;
- h) le liti attive e passive, rinunce e transazioni.

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 («Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale»), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 19/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito presso il registro delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 79/1982, l'albo regionale delle cooperative sociali.

1 bis. L'Albo si compone di tre sezioni: alla sezione A sono iscritte le cooperative per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; alla sezione B sono iscritte le cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione; alla sezione C, i consorzi tra cooperative di cui all'articolo 8.

1 ter. Le cooperative che svolgono ambedue le attività di cui al comma 1 bis sono iscritte sia nella sezione A che nella sezione B dell'albo. Il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e di tipo B deve risultare dallo statuto e deve inoltre sussistere la separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.

2. Sono iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali le cooperative iscritte al registro regionale di cui al comma 1 che perseguono le finalità di cui all'articolo 2.

3. Il conservatore del registro regionale delle cooperative svolge le funzioni relative all'iscrizione all'albo delle cooperative sociali.

4. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto della misura del trenta per cento ed il numero dei soci volontari previsti dall'articolo 3 superi la misura del cinquanta per cento, la compagine sociale è riequilibrata entro un anno. In caso di mancato riequilibrio la cooperativa è cancellata dall'Albo con provvedimento dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato.

5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28 («Istituzione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19»), è il seguente:

Art. 4

(Gestione del fondo)

1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione con sede presso l'Istituto di credito che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato ed è composto:

a) dal Presidente, designato tra i nominativi, indicati dalle Organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;

b) da sei componenti scelti tra i nominativi indicati dalle Organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;

c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati, rispettivamente, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

3. Al Comitato di gestione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto di credito di cui al comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 1.

4. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.

5. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 2 sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.

6. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica di lire 500.000 lorde ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di lire 90.000 lorde.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati all'inizio di ogni anno secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

8. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.

9. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui ai commi 6 e 7, fanno carico al Fondo.

10. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.

11. Il Comitato di gestione e l'Istituto di credito sono tenuti a fornire informazioni circa l'utilizzo delle dotazioni del Fondo. A tale scopo viene redatto altresì un rapporto annuale, da inviarsi all'Assessore alle finanze, che presenta una relazione sull'attività svolta alla Giunta ed al Consiglio regionale.

– Il testo dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1994)»), come modificato dall'articolo 59, comma 17, della legge regionale 9/1996, è il seguente:

Art. 142

(Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito alle imprese artigiane) (programma 3.3.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA contributi in conto interessi in forma attualizzata, su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie a condizioni convenute, da utilizzare per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi fra imprese artigiane, per le esigenze connesse all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari ed attrezzature, al fine di migliorare la produzione o la qualità dei servizi esercitati e all'esportazione di prodotti ed alla esecuzione di servizi e lavori all'estero.

2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie di cui al

comma 1 sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. La Giunta regionale definisce la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato è autorizzato a stipulare, nel rispetto dell'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dei criteri di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1994.

6. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 8053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

6 bis. Con le stesse modalità di cui ai commi da 1 a 4 possono essere attivati finanziamenti per sopperire alle esigenze di credito a breve termine da parte delle imprese artigiane e loro consorzi. In tale ipotesi i contributi in conto interessi in forma attualizzata sono calcolati su volumi di credito con rimborso fino a diciotto mesi.

6 ter. Le agevolazioni di cui al comma 6 bis possono essere concesse nei limiti degli aiuti « de minimis » come fissate dalle normative comunitarie.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28/1992 è il seguente:

Art. 5

(Supporto tecnico ed organizzativo al Comitato di gestione)

1. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti di istituto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, di seguito denominato Mediocredito.

2. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalità ed i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 11 e fissare, in relazione all'attività prevista dal comma 1 del presente articolo, il compenso annuo da riconoscere al Mediocredito, a carico del Fondo, che non può comunque essere superiore all'1% delle dotazioni del Fondo predetto.

3. La convenzione di cui al comma 2 viene stipulata dall'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

– Il testo dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 6/1970 in materia di Commissioni provinciali per l'artigianato, e modifica all'articolo 123 della legge regionale 47/1993 in materia di sanzioni)

(omissis)

5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni costituite con le modalità e nella composizione previste dalla presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n.11 («Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione)

1. Nel quadro dell'azione tesa a promuovere lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediate la stipula di apposite convenzioni, il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche realizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e aventi ad oggetto le seguenti iniziative:

a) istituzione di corsi di dottorato e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati residenti nel Friuli-Venezia Giulia;

b) attività di formazione professionale superiore che si realizzino con la collaborazione degli ordini professionali della regione o che si avvalgono dell'apporto di competenze scientifiche e tecnico professionali presenti nel Friuli-Venezia Giulia;

c) altre iniziative didattiche e scientifiche anche finalizzate allo sviluppo dei collegamenti internazionali delle Università o al rafforzamento dei poli universitari decentrati sul territorio.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari *e/o Aziende Camerali Speciali all'uopo costituite* operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e di Pordenone.

3. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative alle convenzioni da stipulare con le due Università e, rispettivamente, gli stanziamenti autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative alle convenzioni da stipulare con i due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari *e/o Aziende Camerali Speciali all'uopo costituite*.

Note all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 102 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 («Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976»), della legge regionale 37/1993, è il seguente:

Art. 102

1. Le somme dovute dagli interessati in seguito ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo non vengono maggiorate degli interessi se la restituzione ha luogo entro il termine all'uopo assegnato.

2. Qualora entro il predetto termine gli interessati non provvedano alla restituzione, dalla scadenza dello stesso sono posti a carico gli interessi di mora computati al saggio attivo praticato, tempo per tempo, dalla Tesoreria regionale sulle giacenze di cassa dell'Amministrazione.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

5. Sono abrogate le disposizioni concernenti le maggiorazioni d'interesse sulle somme assoggettate a recupero contenute negli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

– La legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, reca «Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976».

– Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 («Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 16/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Interventi a favore dell'agricoltura biologica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi straordinari a favore dei produttori agricoli singoli od associati conduttori di aziende agricole in conversione biologica pari a lire 600.000 annue per ettaro di colture erbacee, lire 1.000.000 per ettaro di colture arboree ed arbustive e lire 1.300.000 per ettaro di colture ortive fino ad un massimo di 15 milioni di lire annui per azienda. Tali importi possono essere aumentati del trenta per cento per le aziende ubicate nelle zone di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale. Detti contributi sono corrisposti annualmente per il periodo di conversione biologica per sopperire alla perdita di reddito subita dal produttore. Le annualità di contributo non potranno essere superiori al periodo minimo di conversione previsto dal comma 4 dell'articolo 2. Sono esclusi dal computo del contributo i prati naturali, i pascoli e le colture arboree ed arbustive coltivate in forma non specializzata;

b) contributi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 9 per l'ideazione e la registrazione del marchio collettivo, sino al cinquanta per cento delle spese sostenute per tali scopi, nel rispetto dell'articolo 30 del trattato istitutivo della comunità europea.

2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), ai produttori agricoli che non possiedono i requisiti dell'iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, il contributo medesimo è ridotto del cinquanta per cento. Tale disposizione non si applica per i produttori che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/268/CEE e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.

3. I contributi previsti dal comma 1, lettera a), non sono cumulabili con le misure di accompagnamento previste dal programma agroambientale di cui al regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, per la medesima unità produttiva.

4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare apposite convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. *Il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste, il 50 per cento.* Per le medesime tipologie di aziende presenti nelle aree di cui alla direttiva 75/268/CEE e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale il

concorso sulle spese potrà essere elevato al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore ai cinque anni.

– Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non automatizzato)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 43, 44, 47 e 48, comma 1, della medesima legge regionale, si applicano, compatibilmente allo stato di informatizzazione raggiunto, anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

2. I dati relativi alla tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica sono consultabili da chiunque anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

3. I dati di cui al giornale per atti tavolari non automatizzato, con esclusione di quelli relativi al giorno corrente, sono messi a disposizione di chiunque. I dati del giornale per atti tavolari relativi al giorno corrente e la ricerca delle domande sulle quali deve ancora pronunciarsi il giudice tavolare, ove la relativa documentazione non risulti acquisita a livello informatico, è consentita compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il Servizio per il sistema informativo regionale è autorizzato a collegare alla banca dati sperimentale del libro fondiario, per attività esclusiva d'interrogazione, i Comuni, i *Consorzi di bonifica* e gli Uffici ministeriali che hanno competenza sui territori in cui vige il sistema del libro fondiario, nonché gli Uffici regionali.

– Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Istituzione del Consorzio regionale di garanzia fidi per le imprese agricole. Disposizioni in materia di utenza dei motori agricoli. Disposizioni particolari in materia di eventi calamitosi)

1. *(Abrogato).*

2. *(Abrogato).*

3. *(Abrogato).*

4. *(Abrogato).*

5. *(Abrogato).*

6. *(Abrogato).*

7. *(Abrogato).*

8. *(Abrogato).*

9. *(Abrogato).*

10. *(Abrogato).*

11. *(Abrogato).*

12. *(Abrogato).*

13. All'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, le parole: «ha facoltà di prestare garanzie fideiussorie ad imprenditori agricoli singoli ed associati per il finanziamento di opere e di iniziative essenziali per la realizzazione di programmi, progetti ed interventi» sono abrogate.

14. (Abrogato).

15. (Abrogato).

16. (Abrogato).

17. Le funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli, trasferite alle Regioni con il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, sono delegate alle Camere di Commercio a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di esecutività delle convenzioni di cui al comma 19.

18. Le Camere di Commercio sono delegate a rilasciare la dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola, prevista dal comma 3 dell'articolo 294 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 166 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, sulla base delle iscrizioni nel Registro delle imprese istituito con la legge 29 dicembre 1993, n. 580.

19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18 l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative ed i rapporti finanziari, con l'osservanza delle norme di cui al DM 6 agosto 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1963, n. 225, nonché delle disposizioni amministrative emanate nelle materie dalle autorità ministeriali competenti.

20. Le Camere di Commercio acquisiscono a titolo gratuito il programma informatico esistente presso gli uffici dell'Amministrazione regionale e funzionale allo svolgimento dei compiti attribuiti ai sensi dei commi 17 e 18.

21. Le funzioni di coordinamento e di vigilanza sono esercitate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

22. L'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è abrogato.

23. L'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, è abrogato.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalle convenzioni previste dal comma 19.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2000 milioni suddivisa in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 6768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.

26. In relazione alle calamità naturali verificatesi nella primavera 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del comma 27 per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie conseguenti, qualora la riduzione delle quantità di prodotto conferito dai soci nella medesima annata agricola sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente.

27. Ai fini del comma 26 le spese ammissibili sono determinate con riferimento alle produzioni colpite dalla calamità naturale e comunque nel limite massimo dell'80 per cento della media delle spese di gestione risultanti dagli ultimi tre bilanci delle cooperative precedenti al predetto evento.

28. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione, le modalità di determinazione delle spese ammissibili e le modalità di erogazione e liquidazione del contributo straordinario di cui al comma 26, nonché quelle per l'effettuazione dei controlli.

29. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 6628 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

30. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 e da 26 a 29 decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

– Il testo dell'articolo 16, commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 («Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Altre norme contabili)

(omissis)

9. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - ERSA è autorizzato ad alienare, alla scadenza dei contratti di locazione in essere, i fondi rustici dell'Azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado nonché i terreni situati in Comune di San Quirino e Fontanafredda già di proprietà dell'Ente Tre Venezie, fatta salva la superficie necessaria all'Ente ai fini della sperimentazione agricola.

10. L'ERSA con apposito regolamento stabilisce le modalità e i criteri per la vendita dei terreni di cui al comma 9 e provvede alla stima del valore dei terreni. Il predetto regolamento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, previo parere della competente Commissione consiliare. L'ERSA provvede, altresì, all'accorpamento dei fondi in lotti, garantendo agli affittuari una superficie, per quanto possibile, corrispondente a quella dei terreni già affittati, qualora gli stessi non siano territorialmente contigui.

11. Il prezzo d'acquisto dei terreni di cui al comma 9 può essere corrisposto in 20 rate annuali posticipate, senza aggravio di interessi.

11 bis. Agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti a Fossalon di Grado e nel comune di Fiumicello, acquirenti dei terreni dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, che realizzino investimenti, sui terreni acquistati, tali da elevare la loro qualità e classe catastale di coltura, risultante da idonei atti catastali, il valore stimato degli stessi viene ridotto del 30 per cento e l'inizio del pagamento delle rate, di cui al comma 11, viene posticipato di tre anni dalla data di stipulazione del contratto.

11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzia, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post.

11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA.

12. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, ovvero, nei Comuni in cui vige il sistema tavolare, all'atto dell'intavolazione del diritto nel libro fondiario, con iscrizione di ipoteca a favore della Regione a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.

13. Per un periodo di 15 anni dalla data di stipulazione del contratto, i beni immobili di cui al comma 9 non possono essere alienati né concessi in affitto o comodato, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'ERSA ed a spese degli acquirenti.

14. I beni immobili di cui al comma 9 sono alienati con i seguenti criteri di priorità:

a) ai conduttori in affitto;

b) ad imprenditori a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e come individuati dal Piano regionale di sviluppo rurale, compresi quelli che acquisiscono i requisiti entro due anni;

c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella regione Friuli - Venezia Giulia; in tal caso il pagamento non viene rateizzato.

15. I proventi derivanti dall'alienazione dei beni immobili di cui al comma 9 affluiscono al capitolo 1300 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, è il seguente:

Art. 8

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta,
- per quanto riguarda l'azienda:
 - i) dimostra redditività e
 - ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
- e
- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

- un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato,
- un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Note all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 («Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 36

(Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la

reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

– Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 27

(Tasse di concessione regionale)

1. È istituita la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino di caccia del Friuli-Venezia Giulia, determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni.

2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 10.000/euro 5,165 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 50.000/euro 25,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

4. Il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 3

(Territorio a protezione e gestione della fauna)

1. La Regione destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 è destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 («Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne»), come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 9, della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 7

Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono con-

sentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull'intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all'ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.

L'attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.

Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l'attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.

I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata in conformità ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione dei Distretti venatori competenti per territorio, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.

L'addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte dei Distretti venatori competenti per territorio, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.

Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.

Le disposizioni regolamentari riguardanti l'applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

– Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40

(Norme transitorie)

1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.

3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.

7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.

10. Al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi di settore, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a subentrare, dall'1 gennaio 2000, nei contratti di lavoro stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore Riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998.

10 bis. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è altresì autorizzato a subentrare, dall'1 luglio 2000, nei contratti di lavoro stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1999.

11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che, a fronte delle urgenti necessità connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonché in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalità faunistica, è autorizzato a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unità; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico.

12. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore.

13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli Osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.

14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'Amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonché gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualità di Organo gestore delle Riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia.

15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinari avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'Amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'articolo 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono appellabili alle competenti Commissioni di cui all'articolo 25 nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive.

16. Per la liquidazione dei beni attinenti alla gestione delle Riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore Riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

– Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

(Norme finali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalla presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima, provvede a definire l'assetto organizzativo e le attribuzioni delle strutture regionali deputate al loro assolvimento.

3. Il Consiglio regionale, in adeguamento ai principi di efficienza ed efficacia ed ai fini di una razionale organizzazione del servizio di vigilanza venatoria, provvederà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare il nuovo ordinamento per l'attività di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Le competenze in materia di pesca sportiva e di mestiere nelle acque interne sono trasferite all'Ente tutela pesca.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 («Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne»), come modificato dall'articolo 43, commi 2 e 3, della legge regionale 56/1986, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso la Provincia, nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione d'esame prevista dal successivo articolo 4 della presente legge. Per accedere all'esame è necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall'Amministrazione provinciale competente.

Il richiedente il certificato di abilitazione deve presentare regolare domanda all'Amministrazione provinciale corredata dal certificato di residenza e dal certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.

– Il testo dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 («Norme integrative e modificative in materia venatoria»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, della

legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, si intende che possono esercitare la caccia di selezione di cui alla medesima legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, coloro i quali siano in possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 21/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano già provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio.

3. Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o più esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto all'Amministrazione provinciale competente per territorio. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte dell'Amministrazione stessa del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 («Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica»), come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 30/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. Possono esercitare la caccia di selezione di cui alla presente legge coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l'invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.

5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.

– Il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 («Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»), è il seguente:

Art. 10

(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)

1. Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono

protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, nonché di parchi e riserve naturali regionali;

b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici situati nei predetti ambiti territoriali;

c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate «di importanza internazionale» ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle «oasi di protezione della fauna» istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico naturalistico ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o altresì sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche, nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo di scolo o irriguo e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.

3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato 2, sono classificate, entro quindici mesi dalla designazione come acque dolci «salmonicole» o «ciprinicole».

4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate dalle regioni ricorrendone le condizioni; devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare nell'ambito del medesimo, tratti come «acqua salmonicola» e tratti come «acqua ciprinicola».

5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.

Art. 11

(Successive designazioni e revisioni)

1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisi o sopravvenuti.

Art. 12

(Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)

1. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2.

2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all'autorità competente le misure appropriate.

3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

Art. 13

(Deroghe)

1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2, dal simbolo (o), in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.

– Il testo dell'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»), è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

(omissis)

34. Con la medesima decorrenza la funzione sanzionatoria di cui al decreto legislativo 152/1999 è trasferita alle Province territorialmente competenti, con introito dei relativi preventivi fermo restando il vincolo di destinazione di legge. La funzione sanzionatoria è estesa anche alle infrazioni accertate e non ancora definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 («Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali»), come modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono delegate:

1) alle Province nelle materie della caccia e della protezione e tutela della fauna omeoterma;

2) ai Comuni in materia di commercio;

2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;

3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

4) ai Consorzi di bacino di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio di autolinee comprensoriali ed autolinee regionali ad essi delegate;

5) ai Comuni ed ai Consorzi di enti locali per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 bis della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio di autolinee comprensoriali urbane.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

– La legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, reca «Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la pro-

tezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.»

– Il testo dell'articolo 1, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 («Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

1. La pesca di mestiere è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e che consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, in quanto non vietati, al fine della loro commercializzazione.

2. (Abrogato).

– Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 («Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»), come modificato dall'articolo 43, comma 36, della legge regionale 30/1999, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Disciplina della gestione della fauna)

1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica, compresa l'ittiofauna, all'interno del territorio di competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, è predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico.

3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno cinque anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo.

6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede, in conformità al piano di cui al comma 2, di intesa con l'Organo gestore.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e a tre chilometri nelle rimanenti zone.

Note all'articolo 12

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 («Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Piani territoriali infraregionali)

1. Ai Consorzi, fintantoché conservano la natura di enti pubblici

economici, e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. I Consorzi adottano, ai sensi e agli effetti dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 51 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, piani territoriali infraregionali.

3. Il piano adottato è sottoposto all'accertamento della compatibilità di cui all'articolo 51, comma 2, della legge regionale 52/1991.

4. Il termine di cui all'articolo 51, comma 5, della legge regionale 52/1991 è ridotto a novanta giorni a partire dalla data di ricevimento del piano adottato da parte del Comune o dei Comuni territorialmente interessati.

5. Gli strumenti di cui al comma 2 sono approvati, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione I, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

6. Con il provvedimento di approvazione sono indicati *le aree e gli immobili* nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi di piano.

7. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Il piano può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

8 bis. Fino all'adozione dei piani territoriali infraregionali, di cui al comma 2, i Comuni provvedono alla formazione di piani regolatori particolareggiati secondo le disposizioni del titolo IV, capo II, della legge regionale 52/1991.

8 ter. L'adozione del piano regolatore particolareggiato comunale è subordinata al parere favorevole del Consorzio interessato.

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Effetti dell'approvazione dei progetti)

01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

2. Alle espropriazioni di cui ai commi 01 e 1 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 3/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 4/1999, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Vigilanza)

1. I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:

a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo.

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale.

3. In caso di mancata approvazione i Consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. *Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.*

– Il testo dell'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori economici)

(omissis)

25. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con il Ministero del commercio estero. *Il WTC - World Trade Center Friuli-Venezia Giulia Spa - di Trieste, per conto dell'Amministrazione regionale, e l'Istituto per il Commercio Estero, per conto del Ministero, redigono un programma di promozione commerciale all'estero in sintonia con il suddetto accordo, che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e del Ministero stesso. Il WTC - World Trade Center Friuli-Venezia Giulia Spa -, per conto della Regione, provvede all'attuazione del programma, per le parti di sua competenza. A seguito dell'approvazione del programma, viene riconosciuto al WTC - World Trade Center Friuli-Venezia Giulia Spa -, un anticipo fino all'80 per cento della spesa ammessa di sua competenza, previa prestazione di garanzia fidejussoria. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.*

(omissis)

– Il testo dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione»), come modificato dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale 3/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 130

(Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle imprese industriali) (programma 3.5.1)

1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 51.150 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis» alle imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.

1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis, sono stabiliti nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis» con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.

2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.

4. La provvista mista di cui ai commi 1 e 2 è prioritariamente utilizzata per dar corso alle istanze delle imprese che, avendo pendenti domande di contributo avanzate ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, intendono avvalersi di detto strumento.

5. In via transitoria e per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domande di finanziamento le imprese che hanno iniziato investimenti dopo l'1 gennaio 1992. Tra queste hanno priorità le istanze riguardanti riattivazioni di impianti industriali inattivi o rilevati da procedure concorsuali.

6. Al fine di adeguare gli oneri delle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 a quelli sostenuti dalle imprese che accedono ai benefici previsti dalla legge regionale n. 25/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, relativamente alle rate di mutuo scadute dalla data di stipula del contratto di finanziamento al 31 dicembre 1993, a corrispondere al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, per la successiva retrocessione, per le quote spettanti, ai mutuatari, un contributo forfetario per ridurre di quattro punti percentuali gli interessi corrisposti nel periodo sopraindicato.

7. Le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 6 sono stabilite nella convenzione di cui al comma 3, regolante l'utilizzo della provvista mista.

8. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 51.150 milioni, suddivisa in ragione di lire 31.950 milioni per l'anno 1994, lire 8.300 milioni per l'anno 1995 e lire 10.900 milioni per l'anno 1996.

9. Il predetto onere complessivo di lire 51.150 milioni fa carico al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

10. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni per l'anno 1994.

11. Il predetto onere di lire 5.400 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

– Il testo dell'articolo 164 della legge regionale 5/1994, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 164

(Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle imprese industriali nelle zone montane) (programma 3.5.1.)

1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali nelle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ac-

quistare, con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 130, obbligazioni emesse dall'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 12.800 milioni.

1 bis. Gli interventi a sostegno delle imprese industriali nelle zone montane previsti dal comma 1, possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis», alle imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.

1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis sono stabiliti, nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis», con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.550 milioni per l'anno 1994, di lire 4.050 milioni per l'anno 1995, di lire 1.200 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1997.

3. Il predetto onere complessivo di lire 7.800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 1594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.

4. La quota autorizzata per l'anno 1997 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

– Il testo dell'articolo 6, commi 91 e 94, della legge regionale 22 febbraio 2000, («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschi in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucilluginosi in Adriatico nell'anno 1997, come dichiarata con decreto del Ministro per le politiche agricole dell'11 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 dicembre 1997, n. 294, e modificato con decreto ministeriale del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 marzo 1998, n. 76.

(omissis)

94. Le richieste di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'industria - *Servizio degli interventi settoriali* entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i seguenti allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, attestante:

1) autorizzazione alla depurazione rilasciata ai sensi della legge 192/1977;

2) inesistenza delle cause ostative alla concessione di contributi previste dalla normativa antimafia;

3) di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dalla Regione o da altri enti pubblici;

b) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura completo di dichiarazione da cui risulti l'inesistenza di procedura fallimentare o di concordato preventivo;

c) impegno a presentare, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione, di cui al comma 92, attestante la quantificazione del danno subito.

(omissis)

– La legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, reca «Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10».

Note all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 («Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione»), come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 27, della legge regionale 4/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

1. Al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti ed opere complementari all'attività turistica nell'ambito della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili da adibire a strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo I della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti;

b) la costruzione, l'allestimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive a carattere sociale, di cui ai Titoli II e III della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39 e l'adattamento di immobili da adibire a dette strutture ricettive;

c) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili ad uso di ristorante, trattorie o altri esercizi di ristorazione, nonché l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l'incremento turistico delle rispettive località;

d) la costruzione e l'installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;

e) la costruzione, la trasformazione, l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;

f) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, *nonché la manutenzione straordinaria degli impianti a fune*;

g) l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione, nonché l'ammodernamento di impianti e strutture gestite dalle aziende di promozione turistica.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 16/1965, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

La misura dei contributi per le iniziative indicate all'articolo 2 non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

a) 25% per le opere e le iniziative di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 2;

b) 85% per le opere e le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, qualora trattisi di alberghi per la gioventù, case per ferie e centri per soggiorni sociali;

c) 25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, qualora trattisi di campeggi e di villaggi turistici;

d) 50% per le opere e le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di quelle indicate alla lettera e) del presente articolo;

e) 30% per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed anche l'arredamento di immobili da utilizzare - in via principale - per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalità;

f) 98% per le opere e le iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2;

g) 98% per le opere e le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2, se attuate da enti pubblici o da società a prevalente capitale pubblico.

Per la determinazione dell'intervento finanziario a favore delle foresterie trovano applicazione - sempreché dette strutture costituiscano pertinenza di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con la presente legge - le percentuali ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovarsi o si troverà la foresteria.

Nella spesa riconosciuta ammissibile può essere compresa quella relativa all'acquisto delle aree e degli immobili o di altri diritti reali, eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera o dell'iniziativa, sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data della presentazione della domanda di contributo. In detta spesa ammissibile va pure compreso un importo, per spese generali e di collaudo, non superiore al 12% del costo dell'opera indicato nel preventivo di spesa.

Per la concessione dei contributi per la manutenzione straordinaria degli impianti a fune trovano applicazione, in particolare, le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e successive modificazioni. Non trovano invece applicazione le disposizioni previste dall'articolo 13 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 («Provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione e ulteriore modifica della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche»), come da ultimo modificato dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 7/1986, è il seguente:

Art. 5

Nel caso in cui le iniziative comportino lavori, i contributi sono concessi senza la necessità che sui relativi progetti intervenga il parere prescritto dall'articolo 34, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, purché il costo dei lavori - oneri fiscali compresi - dei singoli lotti dell'opera, finanziati indipendentemente, non superi l'importo che sarà stabilito di anno in anno, con decreto del Direttore regionale del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto principalmente delle variazioni dell'indice del costo - vita.

Per l'anno 1977, l'importo di cui al precedente comma viene stabilito in lire 15.000.000.

I contributi destinati alle iniziative indicate alle lettere «a», «c», «d», «e», ed «f» del precedente articolo 1 sono commisurati sulle spese comprendenti pure l'onere della rivalsa IVA qualora non possa trovare applicazione l'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

L'entità dei contributi per il fine indicato alla lettera «b» del precedente articolo 1 sarà determinata in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e potrà essere annualmente rideterminata,

a partire dall'anno 1986, con l'applicazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 51/1977, è il seguente:

Art. 6

Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite la data entro la quale deve essere portata a termine l'iniziativa e l'entità della quota del contributo anticipatamente erogabile.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 51/1977, come modificato dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 42/1984, è il seguente:

Art. 7

Ai fini della determinazione definitiva dell'entità dei contributi previsti dal precedente articolo 1 e dell'accertamento del regolare impiego degli stessi, i beneficiari sono tenuti a presentare rendiconto con contestuale attestazione del regolare impiego dei contributi concessi.

Qualora trattisi di province, comuni, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, deve essere presentata, in luogo della documentazione di spesa, una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente beneficiario attesti, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto impiego del contributo in conformità a quanto disposto col decreto di concessione.

La norma contenuta nel secondo comma del presente articolo trova applicazione solamente nel caso in cui il costo dell'opera sovvenzionata non superi l'importo stabilito ai sensi del primo comma e del secondo comma del precedente articolo 5.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 16/1965, come da ultimo modificato dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 42/1984, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

Nei casi di concessione di contributi per costruzione, adattamento, ampliamento ed acquisto di immobili previsti dalle lettere «a», «b», «c», «d» e «g» del precedente articolo 2, gli immobili stessi sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni dalla data dei relativi decreti di concessione. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dei beneficiari, nei libri tavolari o nei registri immobiliari. Detta trascrizione non è richiesta per le opere effettuate su immobili compresi nel demanio pubblico o nel patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici.

Nei casi di concessione di contributi per l'arredamento o per il rinnovo di arredamento, previsti nei precedenti articoli 2 e 3, lettera «a», il beneficiario deve obbligarsi a mantenere per cinque anni, dalla data dei relativi decreti di concessione, la continuità della destinazione dei beni acquistati.

Nei casi di concessione di contributi per le altre iniziative previste nei precedenti articoli 2 e 3, lettere «a» e «c», e non comprese nei precedenti commi, i beneficiari devono obbligarsi a mantenere per nove anni la continuità della destinazione indicata, per gli immobili sovvenzionati, dai singoli decreti di concessione.

Il Direttore regionale del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può tuttavia autorizzare l'anticipata cancellazione del vincolo o il mutamento della destinazione di cui ai precedenti commi, prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. La Giunta regionale, altresì, stabilisce - tenuto conto in particolare del periodo durante il quale il bene ha mantenuto la destinazione prevista - l'entità della somma che il beneficiario deve restituire.

Qualora il bene richiamato al precedente comma continui, dopo la variazione di destinazione, ad essere recepito nella tipologia sov-

venzionabile con la presente legge regionale, l'importo da richiedere a rimborso può essere determinato, oltre che in applicazione del criterio riportato nel precedente comma, escludendo dal rimborso le provvidenze previste per il bene secondo la nuova destinazione.

Non si dà luogo a richieste di rimborsi qualora il contributo sia stato destinato ad un edificio già ad uso rifugio alpino, *casa per ferie* e detto edificio continui ad essere utilizzato quale struttura turistico-ricettiva, sempreché la modifica di destinazione sia conseguente all'esecuzione di opere di urbanizzazione nella zona in cui trovasi l'edificio o comunque a seguito di altre cause indipendenti dalla volontà dei beneficiari.

– Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 («Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella regione Friuli-Venezia Giulia»), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18/1999, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bis

(Trasformazione degli Enti fieristici)

1. Gli Enti fieristici di cui alla presente legge, nonché le Aziende speciali istituite da altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività fieristiche, possono trasformarsi in società per azioni, secondi i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Alle operazioni connesse alla trasformazione di cui al comma 1 si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2 bis. La Giunta regionale procede alla nomina di un commissario presso gli Enti fieristici regionali nel caso gli stessi deliberino l'avvio delle procedure per la trasformazione in società per azioni ai sensi del comma 1.

2 ter. Il commissario di cui al comma 2 bis esercita tutte le funzioni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per la gestione fino alla avvenuta trasformazione degli Enti fieristici.

2 quater. La Giunta regionale determina la durata e il compenso per l'incarico di commissario di cui al comma 2 bis.

2 quinquies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, anche come socio di maggioranza, al capitale sociale delle società costituite ai sensi del comma 1.

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 10/1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Controlli regionali)

Le funzioni di controllo sugli atti degli Enti fieristici, che hanno sede nel territorio regionale, sono esercitate dall'Assessore regionale al turismo ed al commercio.

Sono soggette ad approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati nei termini economico-patrimoniali, i regolamenti e la stipulazione di mutui.

Entro quindici giorni dall'adozione, gli atti soggetti ad approvazione sono trasmessi alla Direzione regionale del turismo e del commercio in copia integrale.

Dal ricevimento degli atti, da parte della Direzione regionale, è dato contestuale avviso all'Ente emittente.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori è disposta con ordinanza dell'Assessore.

L'ordinanza è immediatamente comunicata all'Ente.

Il controllo viene eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza prevista dal quinto comma del presente articolo.

Dalla scadenza di tale termine decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di giorni dieci.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 («Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 2

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli alberghi, i motel, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

3. I motel sono alberghi che forniscono il servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar.

4. I villaggi albergo sono alberghi che, in un'unica area, chiaramente perimetrata, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

5. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residenze, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina.

6. Le strutture ricettive alberghiere di cui ai commi 2, 3 e 5 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale o « casa madre », ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento e gli altri servizi generali, anche in dipendenze, collocate in diverso fabbricato nelle immediate vicinanze o anche nello stesso, ma con diverso ingresso.

7. Con il termine « gestione unitaria » di cui al presente articolo ed all'articolo 8 ci si riferisce ad un esercizio ricettivo facente capo ad un unico soggetto, titolare o gestore, che deve essere munito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 6 e 12.

– Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 17/1997, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, è il seguente:

Art. 32

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura ricettiva, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, previo accertamento della sussistenza dei requisiti strutturali dell'immobile, dei requisiti soggettivi del titolare o rappresentante previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931 e della presentazione da parte dell'interessato del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 426/1971, previsto dall'articolo 5 della legge 217/1983.

2. Per «rappresentante» di cui al comma 1, si intende il legale rappresentante in caso di gestione di società.

3. L'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è subordinata al provvedimento di classificazione.

4. Chi intende gestire case ed appartamenti per vacanze, oltre a presentare quanto previsto dal comma 1, deve richiedere l'autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività indicando:

a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la residenza;

b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931, nè di trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma, numero 2, dello stesso articolo;

d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora essi sussistano, devono essere specificatamente dichiarati;

e) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 12 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora si sia contravvenuto, ciò dovrà essere specificatamente dichiarato;

f) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato nè sottoposto a concordato qualora non sia intervenuta la riabilitazione; di non essere interdetto o inabilitato;

g) le caratteristiche e l'ubicazione delle case ed appartamenti che vengono gestiti ai fini della classificazione degli stessi;

h) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi;

i) i periodi di esercizio dell'attività.

5. La domanda deve essere sottoscritta in calce e la firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

6. Alla richiesta deve essere allegato l'attestato sanitario di idoneità delle unità abitative con l'indicazione, per le stanze destinate al pernottamento, dei posti letto autorizzati.

7. Alla richiesta deve essere allegata apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi, predisposta dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, relativa alla classificazione della struttura.

8. Alla richiesta deve essere allegata, nel caso la struttura ricettiva sia gestita da una società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.

9. Il Comune, dopo aver provveduto alla classificazione della struttura ricettiva ed avere accertato quanto previsto dal comma 1, rilascia l'autorizzazione all'esercizio della struttura, previa presentazione da parte del richiedente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

10. (Abrogato).

– Il testo dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 («Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»), come modificato dall'articolo 3 della legge 127/1997, è il seguente:

Art. 4

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

– Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 17/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Affitto in forma non imprenditoriale)

1. Ai fini ricognitivi delle case ed appartamenti per vacanze, affittati in forma non imprenditoriale ai turisti, è fatto obbligo ai proprietari o comproprietari degli stessi, di presentare al Comune, nel cui ambito la struttura è situata, una dichiarazione, stesa su apposito modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dalla quale deve risultare la capacità ricettiva dell'immobile con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno e le condizioni generali di conservazione dell'alloggio.

2. Una copia della dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

3. È cura del Comune competente per territorio aggiornare periodicamente i dati di cui al comma 1.

3 bis. Il Comune provvede, successivamente al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e dei parametri di cui al modello «H» predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

3 ter. I Comuni, mediante avvisi al pubblico e nelle forme ritenute più idonee allo scopo, danno annualmente informazione ai proprietari degli immobili di cui al comma 1 degli adempimenti richiesti per l'individuazione a fini statistici del patrimonio immobiliare disponibile per il turismo.

– Il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 («Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo»), come aggiunto dall'articolo 6, settimo comma, della legge regionale 51/1986 e da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 36/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 bis

Non si dà luogo a revoca del contributo con restituzione di quanto percepito con l'aggravio degli interessi legali nei casi di perimento o furto del bene oggetto del contributo e nei casi di forza maggiore che impediscono la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo o la continuazione dell'attività commerciale da parte dell'impresa beneficiaria.

Tra i casi di forza maggiore di cui al primo comma è compreso il decesso o l'inabilità permanente del beneficiario, che comporti l'impossibilità di continuare la propria attività, nonché la mancanza di redditività dell'attività oggetto del contributo.

– La legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, reca: «Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36».

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 («Normativa organica del commercio in sede fissa»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;

d) per esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, quelli con superficie di vendita massima da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio, anche in deroga al criterio della consistenza demografica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

e) per esercizi di vendita al dettaglio di media struttura, quelli con superficie di vendita superiore a quella stabilita per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera d), salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e non superiore al limite da determinarsi con la medesima deliberazione della Giunta regionale e comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 114/1998;

f) per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, quelli aventi superficie di vendita superiore a quella massima determinata ai sensi della lettera e);

g) per centro commerciale al dettaglio, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio concepiti e realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso, la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 1.500;

h) per complesso commerciale, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 1.500;

i) per superficie di vendita di un esercizio al dettaglio, l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;

l) per superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso commerciale, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio appartenenti al centro o al complesso commerciale;

m) per denuncia preventiva, la denuncia preventiva di inizio attività di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27.

– Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è il seguente:

Art. 4

(Definizioni e ambito di applicazione del decreto)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 12, e successive mo-

dificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Requisiti di accesso all'attività)

1. L'attività commerciale in sede fissa può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici individuati ai sensi dell'articolo 3.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai Titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio

dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10 bis della legge 575/1965, come introdotto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Al fine di dare attuazione alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in relazione alla tutela dei consumatori, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), istituito o riconosciuto dalla Regione con le modalità di cui al comma 7;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere da a) ad h) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

d) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere o perito commerciale ovvero di titolo equivalente.

6. Nel caso di società, il possesso di uno dei *requisiti di cui al comma 5* è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale; è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale anche al di fuori della fattispecie di società. *Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.*

7. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità di organizzazione, le esenzioni, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), in relazione al settore merceologico alimentare, garantendone l'effettuazione tramite rapporti di convenzione con soggetti idonei; a tale fine sono sentite, in via prioritaria, le organizzazioni imprenditoriali del commercio presenti a livello regionale e gli enti da queste costituiti, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini professionali competenti per materia.

8. Per il settore merceologico alimentare, il corso professionale di cui al comma 7 deve prevedere materie idonee a garantire l'ap-

prendimento - oltre che delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore - in particolare di quelle relative alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»), è il seguente:

Art. 2

(Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia)

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi operativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato del presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Grandi strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree

metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio - economica;

b) prevedere, per i Comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, sia per le zone omogenee Hc previste dall'articolo 13, comma 2, sia per le zone commerciali proprie previste dall'articolo 13, comma 10, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 12;

c) disciplinare le modalità relative al divieto di rilascio della concessione od autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili in assenza dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita;

d) determinare parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, finalizzati alla individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita;

e) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ai fini dell'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

f) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e degli ampliamenti delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali;

g) determinare il rapporto di composizione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, entro quaranta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune, che decide in base al regolamento di cui al comma 1 e previa assunzione del parere di cui al comma 5; le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dalla convocazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La Regione è rappresentata dall'Assessore al commercio e turismo o da un suo delegato.

3 bis. Nel caso in cui nella Conferenza di servizi di cui al comma 3 il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la Regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.

4. Qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di cento giorni dal ricevimento della domanda, la stessa deve considerarsi accolta.

5. La Conferenza di servizi acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'adeguamento, da parte dei Comuni, a quanto previsto nel comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui alla legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il nulla osta regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990, viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incremental residue di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato « C », e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra

le superfici incrementali residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio, previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

8. In via transitoria, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ampliamenti, le nuove aperture di grandi strutture di vendita, di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali sono ammessi mediante trasferimento e concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con assegnazione di priorità alle domande di rilascio che prevedano il reimpiego di almeno il 70 per cento degli addetti impiegati nelle attività da trasferire e concentrare.

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), ed i criteri di cui al successivo articolo 12, i Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con gli indirizzi di natura ambientale o infrastrutturale del vigente Piano urbanistico regionale (PUR) ovvero del Piano territoriale regionale generale qualora in vigore.

10. Il Piano di settore di cui al comma 9 tiene luogo, per i Comuni a tal fine associati, agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7, all'articolo 15, all'articolo 17, al comma 3 dell'articolo 41. Negli stessi Comuni le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rilasciate in deroga alle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

11. Fatta eccezione per i Comuni facenti parte di Comunità montane, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore di cui al comma 9 in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

12. Il Piano di settore di cui al comma 9 segue, ai fini della adozione e approvazione, le procedure di cui all'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34.

13. L'entrata in vigore del Piano di settore di cui al comma 9 comporta la decadenza *dei precedenti atti vigenti nei singoli Comuni*.

– La legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, reca: «Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche». La predetta legge è stata abrogata dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 8/1999. Tuttavia l'articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999, come modificato dal comma 20 del presente articolo, dispone l'applicabilità in via transitoria delle norme della stessa legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni valutano la necessità di inserire in zona commerciale, individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che, per dimensioni, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico.

2. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali ed i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 2.500 vanno inseriti in zona urbanistica commerciale propria; a tale fine viene istituita la zona omogenea Hc «Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq. 2.500», da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12.

3. La superficie coperta di un edificio è la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza; per superficie coperta complessiva, ai sensi del comma 2, si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi, ecc., come somma dei singoli piani, qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, sono compresi nei complessi commerciali gli insediamenti con superficie coperta complessiva superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi i quali, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, ovvero siano appartenenti ad un unico piano attuativo.

5. Nella zona omogenea Hc, oltre alle tipologie commerciali di cui al comma 2, è consentita l'allocatione di servizi all'utenza diversi da quello esclusivamente commerciale, incluse le attività di svago ed intrattenimento, purché inserite nel contesto unitario delle tipologie commerciali.

6. Nella zona omogenea Hc non è consentita l'allocatione di attività commerciali all'ingrosso nell'ambito dei centri commerciali al dettaglio.

7. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano territoriale regionale generale ed al successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al medesimo, l'individuazione della zona omogenea Hc, sia con lo strumento del Piano regolatore generale comunale, sia con la variante al Piano stesso, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta di concerto dell'Assessore alla pianificazione territoriale e dell'Assessore al commercio e turismo.

8. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 7, osserva gli indirizzi e gli obiettivi delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 8, comma 1, e valuta la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 12.

9. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, acquisisce preventivamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

10. Le attività commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 2.500 sono inserite in zona ammessa dallo strumento urbanistico, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 12.

11. *(Abrogato)*.

12. *(Abrogato)*.

13. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2; per le autorizzazioni concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorsi tali termini, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, i Comuni devono provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.

14. La scelta di localizzazione per le aperture di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq. 2.500, da ubicarsi nelle aree edificate di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), ed 8, comma 1, lettera b), per le quali non sia possibile, per la preesistenza di zone omogenee a diversa caratterizzazione, procedere alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, di cui al comma 2, è soggetta a specifica autorizzazione della Giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

15. Per le grandi strutture di vendita, costituite in singolo esercizio di grande dettaglio, che abbiano ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 41/1990, relativamente ad una superficie coperta complessiva compresa tra i mq. 2.500 ed i mq. 5.000, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo all'obbligo della variante urbanistica della zona Hc, di cui al comma 2, per l'ampliamento fino a mq. 5.000.

– Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(*Spacci interni*)

1. La vendita al dettaglio a favore dei dipendenti di enti pubblici o di imprese private, di militari, di soci di circoli privati, è soggetta alla denuncia preventiva, a condizione che l'attività venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, privi di accesso diretto dalla pubblica via e che la superficie di vendita dei locali non sia superiore a mq. 200.

2. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via, di cui ai commi 1 e 5, è richiesto solo per le superfici di vendita istituite successivamente al 31 dicembre 1998.

3. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 in capo alla persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme igienico sanitarie relativamente ai locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

4. Ai soggetti ammessi all'acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere data in dotazione apposita tessera nominativa, che può essere rilasciata anche ai soggetti facenti parte del nucleo familiare; per tale adempimento deve essere tenuto apposito registro in cui iscrivere i nominativi dei soggetti medesimi.

5. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che esercitano l'attività di vendita al dettaglio esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico, privi di accesso diretto dalla pubblica via, con superficie di vendita non superiore a mq. 200, secondo le modalità di cui ai commi 1, 3 e 4.

– Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(*Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione*)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla denuncia preventiva al Comune nel quale l'esercente ha la residenza o la sede legale.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

– Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(*Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale*)

1. La definizione di commercio equo e solidale è riservata alla vendita di beni provenienti dai Paesi in via di sviluppo, effettuata secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea PE 178.921 del 19 gennaio 1994.

2. All'attività del commercio equo e solidale, svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative senza fine di lucro ed altri enti non commerciali, secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato.

3. Ai soggetti individuati al comma 2 è consentita la vendita dei beni commercializzati anche non in sede fissa in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.

4. Agli esercizi ove si effettui la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l'ottanta per cento del volume d'affari, facciano parte del circuito del commercio equo e solidale, è conferita la denominazione di «Bottega del Mondo» con decreto del Direttore regionale del commercio e turismo, previa verifica dei requisiti previsti.

5. Gli esercizi di cui al comma 4, che svolgano l'attività su una superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), possono effettuare contemporaneamente la vendita dei beni ricompresi nei settori merceologici di cui all'articolo 3, comma 1, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono stabilite ulteriori disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del Mondo» ai principi del commercio equo e solidale.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, del limite di cui al comma 4, comporta la revoca della denominazione e la sanzione della chiusura dell'attività.

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8/1999 è il seguente:

Art. 3

(*Settori merceologici*)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono assegnati ai seguenti due settori merceologici:

- a) generi alimentari;
- b) generi non alimentari.

2. Ad ulteriori settori merceologici speciali sono assegnati le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburanti.

3. I Comuni possono istituire un settore merceologico speciale, riservato agli esercizi di vicinato, per la vendita al dettaglio in orario notturno, ovvero nell'arco delle ventiquattrore senza soluzione di continuità, da autorizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 10.

4. I Comuni compresi negli ambiti turistici di cui all'allegato «A» della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1991, n. 31, nonché gli altri Comuni, qualora interessati da flussi di turismo culturale, possono motivatamente istituire un raggruppamento merceologico, per la vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo.

5. L'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici speciali, di cui ai commi 2 e 3, non può essere effettuato congiuntamente all'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici di cui ai commi 1 e 4.

6. A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui al D.P.G.R. 18 aprile 1990, n. 0170/Pres., possono vendere tutti i prodotti relativi al raggruppamento merceologico omogeneo corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. L'autorizzazione è modificata d'ufficio con l'indicazione del settore merceologico di appartenenza.

7. Con regolamento di esecuzione della presente legge si provvede:

- a) ad assegnare le vigenti tabelle merceologiche ai settori merceologici di cui al comma 1;
- b) a stabilire i contenuti merceologici dei settori e dei raggruppamenti merceologici speciali di cui ai commi 2, 3 e 4.

– Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Orari degli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati dai Comuni, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ed avuto riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. I pareri devono essere espressi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.

3. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.

4. Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera è disciplinata da apposito regolamento di esecuzione della presente legge; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.

5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, *salvo quanto previsto al comma 10*, nonché la chiusura infrasettimanale, di mezza giornata. Il turno di riposo è disciplinato da apposito regolamento di esecuzione della presente legge, che stabilisce la giornata di chiusura standard, anche suddivisa per categorie merceologiche, e le procedure per modificare, a scelta dell'operatore, tale giornata prestabilita.

6. La mezza giornata comporta l'apertura massima di sei ore.

7. Nel caso di più festività consecutive, i Comuni hanno la facoltà di determinare, limitatamente agli esercizi commerciali del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

8. I Comuni, sentiti gli organismi di cui al comma 1, determinano le date e, ove possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un numero massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, *ferme restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre e la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, sempre nel mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.*

9. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

10. I Comuni possono autorizzare, sentiti gli organismi di cui al comma 1, qualora ricorrano esigenze particolari dell'utenza ed in base alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi classificati come esercizi di vicinato con la tabella speciale di cui all'articolo 3, comma 3. Gli operatori di cui al presente comma possono altresì svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività.

– Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Sfera di applicazione e attività particolari di vendita)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane o industriali operanti nel

settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare l'orario determinato dal Comune ai sensi dell'articolo 25.

2. Sono escluse dalla disciplina di cui al presente Capo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 17/1997;

c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;

d) le rivendite dei giornali;

d bis) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente mobili ed articoli di arredamento;

d ter) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente libri;

e) gli impianti stradali di distribuzione di carburante;

f) le imprese artigiane o industriali non rientranti nel comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui;

f bis) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.

3. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, fermo restando il rispetto della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, e dall'obbligo della chiusura nelle giornate del 25 e 26 dicembre, di cui all'articolo 25, comma 8, ultimo inciso.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 25, commi 5 e 8, la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività, compresi i giorni 25 e 26 dicembre.

5. Le attività miste sono tenute all'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalentemente esercitata, quale accertata dal Comune; in ogni caso, è vietato un orario differenziato. La prevalenza viene accertata in particolare sulla base della superficie di vendita e del volume d'affari.

– Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Orari dei pubblici esercizi)

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono determinati dal Comune competente per territorio, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché le Aziende di promozione turistica, se esistenti.

2. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo;

b) nell'ambito della fascia oraria individuata alla lettera a), agli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive;

c) è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta a facoltà dell'esercente;

d) ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione; *l'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito e lo sgombero, di cui all'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura;* l'esercente, inoltre, deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato e la giornata di chiusura settimanale;

e) per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di svago ed intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di svago ed intrattenimento;

f) all'esercente è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata, a sua scelta; anche tale chiusura deve essere comunicata al Comune ed esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui alla lettera d).

3. Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate; tale periodo è elevato a duecentodieci giornate per le località montane a doppia stagione.

4. I Comuni possono disporre la deroga all'obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze:

- a) in tutte le festività infrasettimanali;
- b) nella ricorrenza della festa patronale locale;
- c) nel periodo dall'1 dicembre al 6 gennaio;
- d) nel mercoledì delle Ceneri;
- e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale;
- f) nella settimana antecedente la Pasqua.

5. I Comuni, previo assenso degli organismi di cui al comma 1, possono disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
- c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;

h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

7. (Abrogato).

8. I Comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui al comma 1, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

– Il testo dell'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 («Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»), è il seguente:

Art. 186

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

– Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Disciplina delle vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

2. L'effettuazione delle vendite di liquidazione di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ove ha sede il punto di vendita. A tale fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime; l'autorizzazione si intende concessa qualora non sia negata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

3. La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno venti giorni consecutivi.

4. La trasformazione o il rinnovo delle attrezzature ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di sostituzione degli arredi e delle finiture, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno venti giorni consecutivi.

5. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del codice civile.

6. La comunicazione, di cui al comma 2, deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni: l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita di liquidazione, la data di inizio e la sua durata entro i termini di cui al comma 8, le merci poste in vendita, distinte per articoli, con indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

7. Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:

a) cessazione dell'attività: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;

b) cessione dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva; per le società per azioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di non rientrare nelle condizioni ostative di cui al precedente comma 5;

c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento, ovvero di aver effettuato la denuncia preventiva; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di disporre di un preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare; entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare;

e) trasformazione o rinnovo dell'attrezzatura: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di disporre di un preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice; entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento, indicandone l'ammontare.

8. Le vendite di liquidazione, di cui al comma 2, possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L'esercente, al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui ai commi 3 e 4. Le vendite di liquidazione, di cui alle lettere d) ed e) del comma 7, non si possono effettuare nei quaranta giorni precedenti i saldi estivi ed invernali e nelle due settimane antecedenti la Pasqua, *ma possono essere effettuate in concomitanza ai periodi dei saldi.*

9. A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 2, è fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.

10. In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi dell'autorizzazione comunale o gli estremi della comunicazione, in caso di decorrenza del termine di cui al comma 2.

11. È vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto.

12. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

13. Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attività commerciale, al termine della conclusione delle vendite il Sindaco è tenuto a provvedere d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione con effetto immediato ed è fatto divieto al cessante, per il periodo di 12 mesi, nel caso di un esercizio di vicinato, di aprire una nuova attività nei medesimi locali per lo stesso settore merceologico cessato.

14. Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione, di cui al comma 1, devono realizzarsi entro tre mesi dalla fine delle vendite stesse.

– Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Sospensione dell'attività)

1. La sospensione da parte degli operatori commerciali dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e grandi strutture, è comunicata al Comune *almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di trenta giorni.*

2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore l'operatore commerciale può chiedere preventivamente al Comune l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

– Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Subingressi e cessazioni)

1. È soggetto alla denuncia preventiva al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, degli esercizi commerciali di cui agli articoli 6, 7 ed 8.

2. È soggetta alla comunicazione al Comune la cessazione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 6, 7 ed 8 *entro dieci giorni dalla cessazione medesima.*

3. Gli eredi ovvero i beneficiari di atto di donazione dell'azienda che al momento di acquisizione della medesima non siano ancora iscritti nel registro previsto dal Capo I della legge 426/1971, ovvero, dal termine di abrogazione dello stesso, non siano ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), possono esercitare l'attività dell'azienda ereditata o ricevuta in donazione, a condizione che entro un anno si provveda al conseguimento dei requisiti stessi.

4. Gli eredi che non adempiono a quanto disposto dal comma 3 rimangono in possesso della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio con l'esclusione della facoltà di gestione in proprio.

– Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 16, comma 28, della legge regionale 25/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37

(Sanzioni)

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

2. La violazione delle disposizioni in materia di *requisiti soggetti di cui all'articolo 5, commi 2, 4, 5 e 6*, è punita con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

3. *La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 35 e 36, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, è punita con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione comunale, oltre alla sanzione suindicata, il Comune dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione pecuniaria di cui sopra.*

4. La violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni e modalità di effettuazione per le forme speciali di vendita al dettaglio, di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è punita con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000. *Con la medesima sanzione sono punite le violazioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 114/1998.*

5. La violazione delle disposizioni in materia di esercizio del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 23, oltre a quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo 23, è punita con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

6. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 25, commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, è punita con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

7. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di pubblico esercizio, di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, e 5, è punita con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

7 bis. La violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

8. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, è punita con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

9. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi precedenti, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita o di pubblico esercizio per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. *Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione.*

10. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.

11. (Abrogato).

– Il testo degli articoli 6 e 7 della legge regionale 8/1999 è il seguente:

Art. 6

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura di nuovi esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), è soggetta alla denuncia preventiva.

2. Il limite della superficie di vendita, di cui al precedente comma 1, è elevato al doppio di quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nei Comuni che presentino le seguenti caratteristiche:

a) Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria;

b) Comuni privi di rete distributiva al dettaglio;

c) Comuni con popolazione residente fino a 3.000 abitanti e non confinanti con aree urbane commerciali o con poli commerciali.

3. L'individuazione dei Comuni di cui al comma 2 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. È soggetto:

a) all'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, l'ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, degli esercizi di vicinato, comunque originariamente autorizzati od attivati;

b) a denuncia preventiva, il trasferimento di esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che il trasferimento avvenga nell'ambito del territorio comunale;

c) all'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, la concentrazione di almeno due esercizi di vicinato dello stesso settore merceologico in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore al doppio del limite stabilito alla lettera a) del presente comma.

5. Gli esercizi, corrispondenti a medie strutture di vendita ottenuti con le concentrazioni di cui alla lettera c) del comma 4 non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

6. Al fine di salvaguardare il mantenimento di una rete distributiva nelle aree deboli del territorio, gli esercizi di vicinato attivati con i limiti di cui al comma 2 non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

7. Le disposizioni del comma 1 hanno efficacia dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Fino all'entrata in vigore dei commi 1 e 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

Art. 7

(Medie strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio - economica;

b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, ad uso dei Comuni per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, di quella in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio.

2. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, provvedono all'approvazione di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita che si collocano all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali, contenenti, in particolare, i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;

b) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui al comma 1, lettera b);

c) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

3. Alle autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 si applica l'articolo 3 della legge regionale 27/1997.

4. Il trasferimento delle medie strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2, a condizione che avvenga nell'ambito del territorio comunale.

5. L'ampliamento della superficie di vendita non oltre il 50 per cento della superficie originale e, in ogni caso, fino al limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), delle medie strutture di vendita, comunque originariamente autorizzate od attivate, è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 36/1988, per l'apertura di esercizi al dettaglio fino al limite di superficie di vendita di mq. 400, elevato, per i soli esercizi definiti « supermercati di quartiere », fino a mq. 800 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, l'apertura di esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 400 e non superiore a mq. 800, salvo quanto previsto per i « supermercati di quartiere » nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, è soggetta al nulla osta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41.

8. Il nulla osta regionale di cui al comma 7 viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incrementalmente residue di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato « C », e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incrementalmente residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

– Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 114/1998 è il seguente:

Art. 18

(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o

la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 19

(Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.

– Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Revoche)

1. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio sono revocati nei casi in cui il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita o di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e c), entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

d) *nel caso di recidiva, come definita dall'articolo 37, comma 10, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.*

2. *Per gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato che siano incorsi nelle violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 è disposta la chiusura dell'esercizio medesimo. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio di vicinato per un periodo compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi.*

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 («Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 3

1. Nelle more dell'adozione dell'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 287/1991, la Regione fissa con proprio autonomo provvedimento, adottato con le modalità previste nel medesimo articolo 3, comma 4, i criteri ed i parametri previsti da tale disposizione.

2. Successivamente all'adozione dell'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1, la Regione provvede al riesame dei criteri e dei parametri adottati ai sensi del comma 1, per adeguarli alla direttive statali.

– Il testo dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 («Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»), è il seguente:

Art. 3

(Rilascio delle autorizzazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della

popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il Comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

– Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres. («Criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai Comuni per pubblici esercizi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia»), è pubblicato sul Supplemento straordinario n. 1 dell'8 gennaio 1993 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 5 gennaio 1993.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 13/1992, come modificato dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere definite dai competenti Comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Il trasferimento in questione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 11 giugno 1971, n. 426, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma 3 può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione.

5. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

6 bis. (abrogato).

– Il testo dell'articolo 2 della legge 287/1991 è il seguente:

Art. 2

(Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

– Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 8/1999 è il seguente:

Art. 11

(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)

1. Con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva regionale, possono essere istituiti Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale; i Centri di assistenza alle imprese sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal loro statuto, con modalità da definirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere previste relative misure di sostegno finanziario per la loro attività.

2. I Centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle imprese, siano esse associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti, anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e tutte le altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, comprese le attività indirizzate alla eventuale certificazione di qualità degli esercizi del commercio, turismo e servizi, in quanto compatibili con le finalità di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

– Il testo dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 41/1990 (abrogata dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 8/1999, e applicabile in via transitoria per effetto dell'articolo 8, comma 6, della medesima legge regionale 8/1999, come modificato dal comma 20 del presente articolo), è il seguente:

Art. 1

(Piano regionale del commercio)

(omissis)

4. Durante il periodo di validità il Piano non può essere modificato se non per adeguarlo a nuove previsioni legislative.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come modificato dall'articolo 20, comma 17, della legge regionale 3/1998, vigente anteriormente alla sostituzione di cui all'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 2

(Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari per agevolare il finanziamento delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato emessi dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

2. Le emissioni obbligazionarie, sottoscrivibili ai sensi del comma 1 da parte dell'Amministrazione regionale, devono essere costituite in serie speciale, remunerate a tassi di interesse non superiori al tre per cento e con scadenza massima decennale.

3. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Mediocredito per il Friuli-Venezia Giulia SpA per la disciplina dei rapporti inerenti alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 ed all'utilizzo della relativa provvista.

4. I mezzi finanziari assicurati dalle sottoscrizioni obbligazionarie dell'Amministrazione regionale devono essere integrati per un ammontare non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale, con ulteriore provvista dalla istituzione creditizia emittente i prestiti obbligazionari o da istituzioni creditizie convenzionate con la stessa per l'attivazione degli interventi di cui al comma 5.

5. La provvista globale di cui al comma 4, nel rispetto dei commi 1 e 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 può essere utilizzata dalle banche operanti nel Friuli-Venezia Giulia a ciò interessate, per l'erogazione di finanziamenti a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio.

6. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 5, le banche interessate sono tenute a stipulare apposite convenzioni con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA al fine di assicurare modalità, condizioni e procedure uniformi nell'impiego della provvista globale disponibile. Nell'erogazione dei finanziamenti le banche partecipanti alla formazione della provvista integrativa di cui al comma 4, sono tenute ad assumere a proprio carico il rischio delle operazioni per il loro ammontare globale.

7. L'Amministrazione regionale provvede all'emanazione di appositi bandi per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati nonché all'approvazione delle relative graduatorie.

8. La ripartizione fra le banche convenzionate ai sensi del comma 6 della provvista agevolata è effettuata su base proporzionale in relazione all'ammontare dei finanziamenti da attivare da parte di ciascuna banca e con riferimento alle graduatorie approvate fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 36/1996 è il seguente:

Art. 3

(Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988)

1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo avanzate da piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre 1995, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sottoscrivere un prestito obbligazionario per un ammontare di lire 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA emetterà al fine di utilizzare la disponibilità di provvista globale per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni dallo stesso poste

in essere e per le quali le imprese interessate hanno pendenti domande di contributo;

b) erogare alla stessa società, per la successiva retrocessione alle imprese mutuarie, un contributo straordinario per la liquidazione di un'agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di richiesta di benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.

2. L'agevolazione decorre dalla data di stipula dei finanziamenti al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi di cui al punto a) e dalla data di stipula alla data di estinzione dei finanziamenti stessi per le altre imprese.

3. Il contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato in forma attualizzata al 30 giugno 1996 per le agevolazioni da corrispondere alle imprese sulle rate dei finanziamenti in essere scadenti dopo tale data.

– Il testo dell'articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 106

(Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia)

1. È istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo.

2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate:

- a) dai conferimenti di fondi ordinari della Regione;
- b) dai conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
- c) dai conferimenti dello Stato e di Enti economici pubblici e privati;
- d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
- e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

4. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 non possono superare, in equivalente sovvenzione lorda, i limiti di intensità previsti dai regolamenti regionali per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi in adeguamento alla normativa comunitaria di aiuti alle piccole e medie imprese.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, vengono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

7. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, con sede presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi del comma 17.

8. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, ed è composto:

a) dal Presidente, designato tra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali del comparto commerciale e maggiormente rappresentative;

b) da sei componenti, scelti tra i nominativi indicati fra le organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;

c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati rispettivamente dall'Assessore al commercio e al turismo e dall'Assessore alle finanze.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 7.

10. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.

11. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 8, sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.

12. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero determinati ed aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e turismo, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.

14. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 12, fanno carico al Fondo.

15. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.

16. Il Comitato di gestione è tenuto, altresì, a redigere un rapporto annuale, da inviarsi all'Assessore alle finanze, il quale presenta una relazione sull'attività svolta alla Giunta ed al Consiglio regionale.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.

18. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalità ed i termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l'assolvimento dei compiti di cui ai commi 9 e 17 e fissare, in relazione all'attività prevista dal comma 7, il compenso annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del Fondo.

19. La convenzione di cui al comma 17 viene stipulata dall'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, lettera a), la somma di lire 1.000 milioni.

21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8282 (2.1.254.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per

l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione «Conferimento al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), per lire 723 milioni corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come sostituito dall'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 2

(Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi credito a rimborso decennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole imprese commerciali o di servizi per gli investimenti delle predette imprese non eccedenti il limite di lire 2 miliardi.

2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie derivanti dal disposto di cui al comma 1 possono essere erogati anche per il tramite delle istituzioni bancarie all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.

5. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 36/1996, come modificato dall'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 4/1999, è il seguente:

Art. 6

(Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali per l'ammodernamento degli esercizi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, anche con operazioni di locazione finanziaria, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e di studi professionali o di servizi per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici ed all'acquisto di attrezzature funzionali all'attività esercitata, con priorità alla dotazione di strumenti e prodotti atti al potenziamento delle dotazioni di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.

2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie, derivanti del disposto di cui al comma 1, possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie e da società di locazione finanziaria all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, indicando anche le priorità e gli interventi che dovranno essere ad elevato contenuto tecnologico.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo è attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento effettuata ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.

6. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto negli articoli 4 e 5.

– Il testo degli articoli 4 e 29 della legge regionale 8/1999 è il seguente:

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge non si applica nei confronti:

a) dei farmacisti e dei direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) dei titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) delle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) dei produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

e) delle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni; per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, ed all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17;

f) degli artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché dei loro consorzi, e degli industriali, e dei loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) dei pescatori e delle cooperative di pescatori, nonché dei cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la

cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e di coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) di chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) della vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) dell'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) degli enti pubblici ovvero delle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

n) della vendita di merci nelle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, limitatamente a quella effettuata agli alloggiati;

o) della vendita di prodotti connessi alle attività di parrucchiere, barbiere ed estetista, nell'esercizio delle medesime;

p) delle vendite effettuate nei musei pubblici e privati;

q) delle vendite effettuate nei cinematografi e nei teatri;

r) delle vendite effettuate in occasione di manifestazioni culturali in genere, sportive, politiche, religiose e similari, dai soggetti promotori delle stesse.

Art. 29

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare, in modo ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o di altre modalità idonee alla medesima finalità.

2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi di vendita, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

– Il testo dell'articolo 117 della legge regionale 13/1998 è il seguente:

Art. 117

(Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici)

1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.

2. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.

3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.

– Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 («Assessment del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili»), è il seguente:

Art. 60

*(Consolidamento finanziario di imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale)
(programma 3.3.3. e 3.5.1.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse del 3 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista, per importo non inferiore, dell'Istituto di Mediocredito, è finalizzata al finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale, così come definite dalla legge regionale n. 12/1991, nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.

3. Il Fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere utilizzato dalla Finfidi S.p.A. anche per garantire i finanziamenti posti in essere per le finalità di cui al comma 2 a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione ubicate nel territorio regionale.

4. Previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l'Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi con specifico riferimento alle garanzie ed all'ammontare massimo di ogni singola operazione assicurando il rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuto così come recepite dalla legge regionale n. 12/1991.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 1992.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1578 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale»; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1992.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - Istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. (FinReCo) con il finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1992.

8. Il finanziamento di cui al comma 7 è destinato ad operazioni di consolidamento finanziario di imprese cooperative del settore industriale e di imprese cooperative di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.

9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1992.

10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1992.

11. All'onere complessivo previsto dai commi 5 e 9, in termini di competenza, di lire 4.250 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.

– La legge 3 febbraio 1989, n. 39, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore».

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 («Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici»), come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 39/1979, è il seguente:

Art. 2

In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purché non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei Comuni, di cui al precedente articolo 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e l'igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.

In conformità del secondo comma del punto 1) dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.

Per il periodo d'utilizzo del finanziamento e fino allo inizio dell'ammortamento, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato.

Note all'articolo 14

– Il testo dell'articolo 75, primo comma, numero 4, e secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 («Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica,

dell'edilizia e delle opere pubbliche»), come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 75

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:

(omissis)

4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso pubblico previsto;

(omissis)

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 («Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976»), come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, è il seguente:

Art. 70

Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria, o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, per la risoluzione di controversie connesse all'esecuzione di contratti d'appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti.

Sono pure assunte a carico dell'Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, nonché delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i fini di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

L'erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.

– Il testo dell'articolo 135 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 («Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 135

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione

dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per difetto della stipulazione dell'atto unilaterale d'obbligo, conseguono normalmente validità mediante la produzione tardiva dell'atto da parte del beneficiario o dei suoi successori per causa di morte nella titolarità dell'immobile.

2. Nel caso di alienazione dell'immobile avvenuto per atto tra vivi dopo l'emissione del decreto di concessione, anche da parte degli eredi del beneficiario, la validità del provvedimento si consegue mediante l'acquisizione di una dichiarazione sindacale attestante che sono stati comunque praticati prezzi di vendita o canoni di locazione non superiori a quelli fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

3. Qualora in seguito ad apertura di successione con pluralità di eredi la produzione dell'atto d'obbligo da parte di tutti si presenti sommamente difficile per il rilevante numero degli obbligati o per la difficoltà di identificarli completamente o di reperirli, la validità del provvedimento di concessione si consegue attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sindacale dalla quale si evincano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto d'obbligo. Analoga dichiarazione può essere prodotta anche nei casi in cui sussista incertezza circa l'attuale titolarità dell'immobile.

4. Gli atti d'obbligo o le dichiarazioni sindacali eventualmente acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono utili agli effetti della sanatoria dei relativi provvedimenti di concessione.

5. (abrogato)

– Il testo dell'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 («Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976»), come da ultimo modificato dall'articolo 81, comma 2, della legge regionale 37/1993, è il seguente:

Art. 39 bis

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa dalla contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un giudizio civile avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito dai contributi ovvero di altro procedimento giurisdizionale che comunque condizioni in concreto la facoltà di intervenire sull'edificio.

2. La decadenza dai benefici riprende ad operare ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l'intervento assistito dai benefici non sia ultimato.

3. (abrogato)

– Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55 e 56, commi 1, della legge regionale 40/1996, è il seguente:

Art. 39

1. La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza che gli stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi in misura proporzionale alle opere non realizzate. A tal fine il Comune provvede all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi, e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene

riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all'importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l'importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando vengono a scadere inutilmente i termini legali di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, posti a carico dei soggetti richiedenti la riammissione ai benefici contributivi, ivi compresi i successori per causa di morte che hanno riassunto il procedimento di riammissione ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.

3. I provvedimenti di decadenza a norma dei commi 1 e 2 sono adottati d'ufficio dai Sindaci dei Comuni interessati entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei termini utili. L'anzidetto termine semestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di decadenza già verificatesi alla predetta data.

4. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli interventi pubblici attuati, anche per quanto concerne le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a cura dei Comuni, degli Istituti autonomi case popolari o della Segreteria generale straordinaria.

6. Sono abrogati gli articoli 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 13 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

– La legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, reca «Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità».

– La legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, reca «Norme modificative ed integrative della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, relativa al reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976».

– La legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, reca «Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo».

– La legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, reca «Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976».

– La legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, reca «Utilizzo dei vigili del fuoco ausiliari».

– Il testo dell'articolo 79 della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 26/1988, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 79

Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all'articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.

La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 12 per cento dell'importo di progetto.

Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell'opera ovvero della deliberazione di cui all'articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all'articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.

Nei casi di cui al precedente articolo 78, l'apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 55/1986 è il seguente:

Art. 10

Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento deve intendersi autorizzato ad utilizzare le somme derivanti da economie eventualmente realizzate a seguito di ribassi d'asta o durante l'esecuzione dei lavori, per il finanziamento di perizie suppletive e di variante, nel rispetto delle finalità dell'opera.

Sono fatti salvi i provvedimenti eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.

– Il testo dell'articolo 119 della legge regionale 50/1990 è il seguente:

Art. 119

1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernenti il contenimento nella percentuale massima del 30 per

cento dell'incremento della spesa di progetto conseguente all'approvazione di perizie di variante e/o suppletive.

2. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.

– Il testo degli articoli 45 e 90 della legge regionale 37/1993 è il seguente:

Art. 45

1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite nel corso della realizzazione dell'opera ammassa a finanziamento, oltre che nei casi e con le modalità fissate dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche per l'esecuzione di ulteriori lavori complementari a quelli già eseguiti, nel rispetto delle finalità dell'opera. In tali casi l'utilizzo delle economie contributive non può avvenire oltre la data di rilascio della dichiarazione di regolarità del finanziamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.

Art. 20

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le perizie suppletive e di variante possono essere finanziate nei limiti ritenuti necessari a garantire la completa funzionalità delle opere oggetto di finanziamento, indipendentemente dal loro importo rispetto a quello del progetto principale.

– La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca «legge quadro in materia di lavori pubblici».

– Il testo dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»), è il seguente:

Art. 7

(Interventi per il completamento della ricostruzione)

(omissis)

21. Per assicurare una rapida conclusione alle procedure tecnico-amministrative di competenza, gli interventi di competenza della Segreteria generale straordinaria per i quali alla data del 31 dicembre 1999 non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.

(omissis)

– La legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, reca «Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano».

– La legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, reca «Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17».

– Il testo dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche», è il seguente:

Art. 8

(Aggiornamento dei prezzi di progetto)

Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

– Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 63/1977, è il seguente:

Art. 63

Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, 70 e 71 della presente legge, si considerano sinistrati coloro i quali avevano la propria residenza o dimora abituale presso un alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.

– Il testo dell'articolo 68, primo comma, numero 2, della legge regionale 63/1977, è il seguente:

Art. 68

Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per:

(omissis)

2) la ricostruzione degli alloggi dei Comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma;

(omissis)

– Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 47

(Definizione alloggi edilizia sovvenzionata)

L'assegnazione e la cessione degli alloggi di cui al comma successivo viene effettuata secondo le norme del presente Titolo.

Ai fini di cui al presente Titolo rientrano nella edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà degli IACP, dei Comuni, delle Province e della Regione, od in gestione a qualsiasi titolo da parte degli IACP, con esclusione per:

a) le costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate a ricovero temporaneo delle famiglie senza tetto a seguito di eventi calamitosi;

b) gli alloggi di servizio destinati a dipendenti di enti pubblici. Per alloggi di servizio si intendono quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni, nonché quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Per detti alloggi la leg-

ge deve prevedere la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza il contratto di locazione;

c) gli alloggi destinati espressamente dalle leggi di finanziamento agli sfrattati;

d) gli alloggi di proprietà comunale, provinciale o regionale espressamente destinati a scopo assistenziale o a categorie di persone o finalità diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata;

e) gli alloggi assegnati, con natura di sistemazioni transitorie di parcheggio per la durata dei relativi lavori, in favore degli inquilini di abitazioni da ristrutturare o risanare da parte di enti pubblici;

e bis) alloggi acquisiti o realizzati dagli IACP per i quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune.

La destinazione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma a finalità o categorie di persone diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata, deve risultare da manifestazione espressa e costituisce parte integrante dell'atto di acquisto.

L'assegnazione, gestione e cessione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma, è attuata in conformità ai principi di autonomia finanziaria e patrimoniale degli Enti locali, nel rispetto dei vincoli di destinazione.

Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione vengono messi a concorso e gestiti dagli IACP territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni il cui schema - tipo viene approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli IACP, l'ANCI e l'UPI.

- Il testo dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Interventi per il completamento della ricostruzione)

(omissis)

5. Per il completamento dell'opera di ricostruzione nei Comuni delimitati ai sensi del D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni e integrazioni, nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un Fondo per il finanziamento di interventi rientranti nelle tipologie previste dal titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità.

(omissis)

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., reca «Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976» ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 25 maggio 1976.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 14, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 30

1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all'articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull'alienazione dei beni patrimoniali, nell'ordine:

a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unità immobiliari

ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;

b) ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;

c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 27.

3. Per l'acquisto delle unità immobiliari rimaste disponibili da parte dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993 è il seguente:

Art. 24

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.

2. La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale. Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell'eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell'atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.

4. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.

5. L'onere della conferma è escluso:

a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l'adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;

b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esser stato già affidato l'incarico di progettazione;

c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;

d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all'interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;

e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa;

f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l'ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.

6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorché confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.

– Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 («Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata»), è il seguente:

Art. 31

1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della succitata legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, gli alloggi realizzati negli ambiti di intervento unitario, rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, possono esercitare tale diritto, senza necessità di autorizzazione regionale, anche in un Comune diverso purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/1977.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere esercitato nei confronti degli alloggi compresi negli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1089/1939, e successive modificazioni ed integrazioni.

– Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 63/1977 è il seguente:

Art. 36

In parziale deroga a quanto disposto all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree, di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni del decreto legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570.

La cessione in proprietà delle costruzioni installate dal Comune e delle aree relative, espropriate ai sensi del presente articolo, ha luogo in favore dei proprietari residenti nel Comune, che risultino tali alla data del sisma e le cui abitazioni siano andate distrutte o demolite per effetto del terremoto, sulla base di una graduatoria, formata ed approvata dal Sindaco, su parere conforme della Commissione consiliare, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l'assegnazione in proprietà dell'alloggio.

In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.

Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell'assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell'articolo 30.

– Il testo dell'articolo 137, comma 15, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate») è il seguente:

Art. 137

(Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni)

(omissis)

15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa non si pervenga all'assegnazione in proprietà, in favore degli aventi diritto, delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, dedotte le somme derivanti da crediti dell'Amministrazione comunale maturati nei confronti del delegante prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi di ricostruzione delegata.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 104 della legge regionale 50/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 104

1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell'impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell'ambito del rapporto d'appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest'ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l'esecuzione delle opere ritenute più opportune.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano appli-

cazione con riguardo ai soli edifici in relazione ai quali non sia stato ancora emesso l'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo delle opere di riparazione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, o di ricostruzione.

3. Per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 1, gli interessati devono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare formale istanza, unitamente ad una relazione tecnica, alla Segreteria generale straordinaria a mezzo del Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'edificio. Il Sindaco, ricevuta l'istanza e compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette con le proprie valutazioni alla Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.

4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all'emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.

5. Per le finalità del presente articolo il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all'adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

6. Per le medesime finalità sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.

6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 30/1977 è il seguente:

Art. 5

Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l'indicazione:

- a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici;
- b) delle opere di completamento e degli impianti;
- c) delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera c).

Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33 («Norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari»), è il seguente:

Art. 6

Le spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione e quelle connesse agli adempimenti amministrativi del Comune sono a carico della Amministrazione regionale.

A tal fine le spese tecniche sono riconosciute entro il limite delle tariffe professionali vigenti; le altre in conformità alla documentazione presentata dal Comune.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

– Il testo dell'articolo 15, quinto comma, della legge regionale 30/1977, come da ultimo sostituito dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979, è il seguente:

Art. 15

(omissis)

Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al «de cuius» da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 («Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento»), come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, è il seguente:

Art. 54

In caso di decesso del richiedente i benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al «de cuius», potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.

– Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 37/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

1. (abrogato)

2. (abrogato)

3. Per le successioni per causa di morte che si aprono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il termine semestrale di ripetizione delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale n. 48/1991 sono abrogati.

- Il testo dell'articolo 137, commi 4 e 5, - quest'ultimo come modificato dal presente articolo - della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 137

(Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni)

(omissis)

4. I Comuni possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, per destinarli ad uso pubblico, ancorché gli stessi abbiano già formato oggetto di intervento di riparazione e di restauro, per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche e ambientali.

5. Le spese per l'acquisizione degli edifici di cui al comma 4, nonché quelle per i lavori necessari per destinarli all'uso pubblico previsto, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Le disposizioni previste dal comma 4 e dal presente comma si applicano in favore dei Comuni che abbiano già *presentato* alla Segreteria Generale Straordinaria la relativa domanda di finanziamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 ter - come aggiunto dall'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - e dell'articolo 14 della legge regionale 30/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni, entro i termini stabiliti dall'articolo 15 della legge regionale 40/1996.

(omissis)

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, («Disposizioni varie in materia di competenza regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65

(Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie)

1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, *nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare in disponibile della stessa Regione.

3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di

cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.

5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio *entro 24 mesi* dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.

6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.

7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.

8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati né locati, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.

9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole «retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi» sono sostituite con le seguenti «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, («Provvidenze a favore del personale regionale») è il seguente:

Art. 3

Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.

Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), è il seguente:

Art. 21

(Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale)

(omissis)

3. Il canone di concessione relativo agli alloggi costruiti ed acquistati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, ed a quelli comunque adibiti ad abitazione di dipendenti regionali, anche in pensione, o in godimento alle vedove o ai familiari conviventi viene così determinato:

a) per i redditi lordi annui imponibili fino a lire 60 milioni riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica un canone pari al 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile, come ricavato dagli articoli 12 e seguenti della legge 392/1978 e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente;

b) per i redditi lordi annui superiori a lire 60 milioni, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 («Disposizioni speciali in materia di finanza regionale»), come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 2/200 o, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione.

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intervallazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti.

4. Ai soggetti indicati nel comma 1 i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale ed assistenziale.

5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.

– Il testo dell'articolo 89 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come inserito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 39/1993, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 89 bis

1. Il Servizio tecnico della gestione degli immobili:

a) cura gli adempimenti tecnici connessi all'esercizio delle competenze del Servizio della gestione degli immobili;

b) cura gli adempimenti tecnici per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei beni immobili del patrimonio regionale, nonché di quelli a carico dell'utente degli immobili in uso dell'Amministrazione regionale.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Servizio si avvale anche della collaborazione del Servizio tecnico regionale e delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. *L'avvalimento, qualora non asseverato entro 30 giorni dalla richiesta, si intende negato.*

– Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 («Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamen-

to delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo»), è il seguente:

Art. 1

1. Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite da degrado conseguente a sfruttamento minerario, la Giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 2000 e per la parte non delegata o comunque non delegabile agli enti locali, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti al recupero urbanistico e ambientale dell'area, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie;

b) a coordinare gli interventi diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 2/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale di un commissario straordinario nominato, con decreto del proprio Presidente, sentito il parere della Commissione competente, per un periodo non superiore a tre anni.

2. Il commissario dispone, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale distaccato da Uffici o Servizi della Regione, del Comune di Tarvisio, della Comunità montana del Canal del Ferro - Valcanale, da altri enti pubblici, ovvero di personale reperito mediante contratti, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998.

3. Le spese per il personale dipendente dal Comune o da altri enti pubblici di cui al comma 2, sono integralmente rimborsate agli enti di appartenenza.

– Il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 («Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998, è il seguente:

Art. 58

(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina della incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'articolo 1, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 510.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo

previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di

consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 2/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. Al commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso mensile a titolo di indennità, ragguagliato all'indennità spettante al Sindaco del Comune di Tarvisio. *Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico al di fuori del territorio regionale, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.*

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 2/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri relativi al personale a contratto di cui all'articolo 2, comma 2, sono a carico dei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

1 bis. Gli eventuali oneri relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 5.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1143 (1.1.152.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione XII - con la denominazione «Rimborso agli Enti di provenienza delle spese per il personale distaccato a disposizione del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 220 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

3. Per le finalità previste dall'articolo 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito per memoria alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.6 - il capitolo 1141 (1.1.161.2.01.01) con la denominazione «Spese per l'indennità al Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil». Per gli effetti di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il predetto capitolo 1141 è inserito nell'elenco n. 4 (spese di funzionamento) allegato ai bilanci predetti.

4. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1156 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previ-

sione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5. - spese d'investimento - categoria 2.1. - con la denominazione «Finanziamento del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 2/1999 è il seguente:

Art. 5

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, e sino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato «Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil» con gestione fuori bilancio ed amministrazione autonoma, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Al Fondo affluiscono le disponibilità ancora esistenti a valere sui finanziamenti già autorizzati a carico del bilancio regionale per interventi interessanti il recupero del comprensorio, i finanziamenti statali e comunitari, relativi all'attuazione di programmi comunitari già approvati, nonché ogni altra eventuale entrata.

3. Il Fondo è amministrato dal commissario straordinario nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale e con modalità di gestione da stabilirsi con apposito regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

– Il testo dell'articolo 98 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 («Assessment del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili»), è il seguente:

Art. 98

(Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia, costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, in società per azioni.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a promuovere e realizzare la trasformazione del Centro in via convenzionale, con i soggetti partecipanti e nel rispetto dei limiti e dei criteri posti dal predetto articolo 2 della legge n. 19/1991.

3. Per le finalità del presente articolo sono confermate le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione dell'Amministrazione regionale al Centro disposte in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991 a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

– Il testo degli articoli 2440 e 2441 del codice civile è il seguente:

Art. 2440

(Conferimenti di beni in natura e di crediti)

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, secondo e terzo comma e 2343.

Art. 2441

(Diritto di opzione)

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto (disp. att. c.c. 211-bis). Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.

– Il testo dell'articolo 96 della legge regionale 47/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 96

(Partecipazioni azionarie e conferimenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Promotur S.p.A. mediante il conferimento in proprietà di parte dei beni patrimoniali disponibili siti nel compendio di Pramollo, ai sensi dell'articolo 2342, secondo comma, del codice civile.

2. Il valore capitale delle azioni della Promotur S.p.A. da assegnare alla Regione, ai fini dell'operazione di cui al comma 1, è commisurata al valore effettivo dei beni conferiti, da determinarsi ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, sulla base di apposita perizia asseverata.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Promotur S.p.A., nella quale, in particolare, sono individuati i beni interessati dal conferimento.

4. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della *Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.A.*, mediante conferimento delle azioni della Seed S.p.A., costituenti l'intera partecipazione della Regione alla predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.

5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 13/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Autovie Venete S.p.A., mediante conferimento delle azioni della Alpe Adria S.p.A., costituenti l'intera partecipazione della Regione alla predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.

6. Il valore capitale delle azioni da assegnare alla Regione in relazione al disposto di cui ai commi 4 e 5, ai fini delle operazioni di conversione di cui ai commi citati, è commisurato al valore effettivo delle azioni cedute da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio netto, rispettivamente, della Seed S.p.A. e della Alpe Adria S.p.A. e sulla base di apposita perizia asseverata ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile.

7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Friulia S.p.A. e la Autovie Venete S.p.A.

8. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad accertare le variazioni patrimoniali conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo ed a quelle previste dalla legge regionale n. 13/1993.

Note all'articolo 16

– La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, reca: «Disposizioni varie in materia di competenza regionale».

– Il testo dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), è il seguente:

Art. 13

(Assunzione straordinaria di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei programmi comunitari)

1. In esecuzione dell'intesa tra la Commissione europea, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome del 29 settembre 1995 in materia di procedure ed azioni per l'accesso ai contributi comunitari, al fine di garantire l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea (UE) nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare nell'attuale periodo di programmazione, la Regione è autorizzata ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 60 unità nella

qualifica funzionale di consigliere di cui 23 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 26 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 3 nel profilo professionale di consigliere agronomo e 8 nel profilo professionale di consigliere urbanista.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999, vigente anteriormente alla sostituzione operata dal presente articolo, è il seguente:

Art. 68

(Costituzione di una unità operativa finalizzata a potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un'Unità operativa al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, quelli per l'individuazione e l'accesso a nuove iniziative anche in vista della prossima revisione degli strumenti di intervento da parte dell'Unione Europea, ed altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli Organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.

2. L'Unità operativa è coordinata dal Direttore regionale degli affari comunitari e rapporti esterni ed opera sulla base delle indicazioni da questi fornite. Su indicazione ed in raccordo con la direzione di coordinamento, l'Unità operativa può inoltre prestare collaborazione alle altre Direzioni, Servizi ed Enti regionali interessati all'attuazione delle politiche comunitarie di propria competenza.

3. L'Unità operativa, composta da un massimo di dieci unità, è costituita mediante affidamento di appositi incarichi di studio, collaborazione, consulenza o assistenza tecnica.

4. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 31/1997, è incrementato di dieci unità.

5. Per le finalità di cui al comma 3, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 («Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 31/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Organizzazione degli uffici degli Enti)

1. Ciascun Ente si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di una Direzione e delle seguenti strutture operative:

- a) Ufficio degli affari amministrativi e finanziari;
- b) Ufficio per l'erogazione dei servizi.

2. In sede di Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si provvede all'individuazione delle competenze e dell'assetto organizzativo delle strutture operative.

3. Il Direttore dell'Ente è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. L'incarico di Direttore dell'Ente è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile, a persona in possesso di un diploma di laurea in discipline giuridiche od economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio

con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

5. Il trattamento economico del Direttore è determinato con riferimento al trattamento spettante ai dirigenti degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 72, della legge regionale 2/2000.

6. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altre Amministrazioni locali del Friuli-Venezia Giulia, questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

7. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

8. Il Direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati, dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

9. L'incarico di Direttore può essere revocato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione medesimo.

10. Il Direttore relaziona ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione e, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, in ordine alle attività di propria competenza.

– Il testo dell'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 72, della legge regionale 2/2000, è il seguente:

Art. 199

1. Si intendono per enti regionali, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i seguenti:

- a) (abrogata);
- b) l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;
- c) (abrogata);
- d) l'Agenzia regionale per l'impiego;
- e) l'Istituto regionale per la formazione professionale;
- f) l'Azienda regionale per la promozione turistica;
- g) l'Ente tutela pesca;
- h) l'Ente regionale per i problemi dei migranti.

– Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come da ultimo modificato dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 9/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 128

(Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)

1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 128,

dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.

2. L'Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all'articolo 128.

3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione province italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti.

5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCCEM), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM.

6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.

7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.

8. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agenzia.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

9 bis. In sede di avvio dell'attività dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore a *tre anni* dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle Amministrazioni di cui all'articolo 127; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della Presidenza della Giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

– Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 127

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n.

2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

– Il testo dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 («Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 396/1997, è il seguente:

Art. 47 bis

(Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività.

tà ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

– Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 («Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale»), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

La Regione, gli Enti da essa dipendenti e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell'articolo 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall'Avvocato della Regione, purché questi sia iscritto nell'Albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell'Albo ordinario negli altri casi.

Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe

forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.

Lo speciale compenso tuttora spettante all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale viene corrisposto annualmente e non può essere liquidato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

– La legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, reca: «Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».

– Il testo dell'articolo 13 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 «Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», è il seguente:

Art. 13

(Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78)

1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78, è riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia la facoltà di avvalersi anche del patrocinio legale di propri dipendenti, in possesso dei requisiti di legge, o di liberi professionisti.

– Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Prelevamenti dal fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è destinato al finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale.

2. A valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.

3. La disponibilità del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatica di competenza, con propria deliberazione, *sentita la competente Commissione consiliare*, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione Europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario il Presidente della Giunta regionale, sulla

base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - *sentita la competente Commissione consiliare* - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi, nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.

6. In relazione all'approvazione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35 («Norme di attuazione del programma comunitario KONVER»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a dare attuazione alla Misura 4: «Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 2 - Valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi» secondo le disposizioni del presente Capo.

2. In attuazione della Misura di cui al comma 1, possono essere concessi agli enti locali, il cui territorio sia ricompreso nelle aree individuate dalla Commissione europea nella comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994 come ammissibili all'iniziativa comunitaria KONVER, finanziamenti, fino al massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di opere e interventi finalizzati alla riqualificazione di siti e strutture dismessi dall'uso militare ed alla loro valorizzazione in chiave di sviluppo di attività economiche e di opportunità di reddito alternative. Possono essere riconosciute a finanziamento le spese eventualmente sostenute per l'acquisizione delle aree, dei manufatti e degli edifici, nel limite massimo *del 50 per cento del costo* totale del progetto, purché effettuate dopo il 16 marzo 1995.

3. I finanziamenti sono concessi per progetti di recupero e riconversione di edifici, dei manufatti e delle aree e la loro destinazione a vantaggio delle PMI o per finalità turistiche/ricreative e per interventi collaterali di infrastrutturazione, riassetto del paesaggio, piccoli interventi di abbellimento delle aree edificate, interventi di urbanizzazione primaria tesi a riqualificare il tessuto urbano e ambientale che non devono, però, rappresentare l'elemento preponderante del progetto, ed opere di urbanizzazione secondaria.

- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche».

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 («Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, è il seguente:

Art. 8

1. Per assicurare le consultazioni delle istituzioni della minoranza slovena, in attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena», di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere il proprio parere in merito ai criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge e di svolgere funzioni consultive e propositive fornendo indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche ed educative della minoranza slovena. La Commissione formula inoltre proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura o da un suo delegato, ed è composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.

3. La Commissione dura in carica tre anni. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento della Commissione regionale per la cultura.

4. Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la Commissione dà priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già operanti.

5. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, il parere della Commissione sostituisce quello della Commissione regionale per la cultura quando questo sia previsto.

5 bis. Il parere della Commissione sostituisce altresì, per le istituzioni di cui al comma 1, quello previsto all'articolo 19, terzo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

6. Si prescinde dal parere della Commissione nei casi in cui la presente legge individua direttamente l'ente beneficiario.

7. Per le domande presentate per l'anno 1991 si prescinde dal parere della Commissione.

- Il testo dell'articolo 2 ter della legge regionale 46/1991, come inserito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 10/1997, è il seguente:

Art. 2 ter

1. Le sovvenzioni agli enti ed alle istituzioni di cui alla presente legge possono, su richiesta dei soggetti interessati e, previo parere della Commissione, di cui all'articolo 8, sul rispettivo programma annuale, essere anticipate fino ad un massimo del 90 per cento del finanziamento previsto dal bilancio regionale, con conforme decreto del Direttore regionale dell'istruzione e della cultura.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 («Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti»), è il seguente:

Art. 5

(Associazioni degli immigrati)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dalle organizzazioni ed associazioni, a servizio degli immigrati, a ca-

rattere nazionale e dalle associazioni degli immigrati che abbiano una sede permanente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia ed operino localmente con comunità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno.

2. In considerazione della particolare situazione etnico-geografica della Regione, possono essere riconosciute anche organizzazioni ed associazioni a carattere regionale, purché rispondano alle caratteristiche previste al comma 1.

3. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito l'Albo delle Associazioni degli immigrati di cui ai commi 1 e 2.

4. Per ottenere l'iscrizione, che è subordinata ad un'apposita deliberazione di Giunta, previo parere della Consulta di cui all'articolo 18, le associazioni debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredando la stessa con:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo;
- b) idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività a favore degli immigrati e conformi alle indicazioni della presente legge;
- c) elencazione dei soci iscritti, modalità d'iscrizione e composizione degli organi direttivi;
- d) indicazione circa la sede principale o secondaria in Friuli-Venezia Giulia.

Note all'articolo 18

– Il testo dell'articolo 88 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 («Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee»), è il seguente:

Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro

interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

– La legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, reca: «Disciplina degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea».

LAVORI PREPARATORI

Stralcio n. 110/1 del disegno di legge n. 110

- stralcio deliberato dalla I Commissione permanente (integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno), in data 10 dicembre 1999, dal disegno di legge n. 110 (legge finanziaria 1999), d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 30 novembre 1999 ed assegnato alla I Commissione integrata l'1 dicembre 1999;
- assegnato alla I Commissione integrata in data 15 dicembre 1999;
- approvato con modifiche dalla I Commissione in data 15 marzo 2000, con relazione di maggioranza della consigliera Seganti e, di minoranza, dei consiglieri Degrossi, Moretton, Puiatti, Zorzini;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 10 maggio 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 23 giugno 2000, prot. n. 19/2-606/2000 Gab.